



ABD AIRPORT S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

VERSIONE	DATA MODIFICA	DESCRIZIONE MODIFICA
V0	28.9.2023	Prima Emissione
V1	15.7.2018	I modifica
V2	4.6.2020	II modifica
V3	In vigore dal	III modifica

INDICE

Glossario.....	5
Struttura del Modello.....	8
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	10
1.1 <i>Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni</i>	10
1.2 <i>Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti</i>	10
1.3 <i>I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente</i>	11
1.4 <i>Criteria di imputazione della responsabilità all'ente</i>	18
1.5 <i>Le sanzioni applicabili all'ente</i>	18
1.6 <i>L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	20
1.7 <i>L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro..</i>	21
1.8 <i>Le vicende modificative dell'ente</i>	22
2. ADB AIRPORT S.p.A. E LA SUA GOVERNANCE	23
2.1 <i>Attività e scopi</i>	23
2.2 <i>Organizzazione della Società: organi di governo, di gestione, Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché della Trasparenza, Collegio Sindacale e controllo contabile</i>	24
3. IL MODELLO DI ABD AIRPORT S.P.A.	25
3.1 <i>La costruzione del Modello</i>	25
3.2 <i>Finalità del Modello.....</i>	26
3.3 <i>Codice etico-comportamentale.....</i>	27
3.4 <i>Modifiche e aggiornamento del Modello.....</i>	27
3.5 <i>I reati rilevanti</i>	27
3.6 <i>Destinatari del Modello.....</i>	28
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	29
4.1 <i>Funzione</i>	29
4.2 <i>Requisiti e nomina dell'Organismo di Vigilanza</i>	29
4.3 <i>Requisiti di eleggibilità</i>	30
4.4 <i>Revoca, sostituzione, decadenza e recesso</i>	31
4.5 <i>Attività e poteri</i>	31
4.6 <i>Flussi informativi</i>	32
5. INFORMATIVA AI "TERZI DESTINATARI"	35
6. SISTEMA SANZIONATORIO.....	36
6.1 <i>Principi generali.....</i>	36
6.2 <i>Soggetti destinatari.....</i>	36
6.3 <i>Sanzioni</i>	37
7. FORMAZIONE E PUBBLICITÀ	39
8. AB.D. S.P.A.....	39
PARTE SPECIALE	42
1. <i>INTRODUZIONE</i>	42
2. <i>PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE</i>	43
A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto) E CORRUZIONE TRA PRIVATI (artt. 2635 e 2635-bisc.c. di cui all'art. 25-ter del Decreto);	45
A.1 <i>Premessa.....</i>	45
A.2 <i>La nozione di Pubblica Amministrazione</i>	45

A.3 Reati applicabili.....	46
A.4 Identificazione delle Attività Sensibili	49
A.5 Protocolli generali di prevenzione previsti nell’ambito delle attività in cui la società sia tenuta al rispetto della procedure di evidenza pubblica per la conclusione dei contratti, “strumentali” al settore speciale di cui all’art. 119 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)	50
A.6 Protocolli di prevenzione specifici.....	52
B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-bis del Decreto).....	62
B.1 Reati applicabili.....	62
B.2 Identificazione delle Attività Sensibili	63
B.3 Protocolli generali di prevenzione.....	63
B.4 Protocolli specifici di prevenzione	64
C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto) E REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006).....	66
C.1 Premessa	66
C.2 Reati applicabili.....	66
C.3 Identificazione delle Attività Sensibili	67
C.4 Protocolli specifici di prevenzione	67
D) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto)	70
D.1 Reati applicabili	70
D.2 Identificazione delle Attività Sensibili	70
D.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	71
E) DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto).....	72
E.1 Reati applicabili.....	72
E.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	72
E.3 Protocolli specifici di prevenzione	73
F) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)	74
F.1 Reati applicabili	74
F.2 Identificazione delle Attività Sensibili.....	75
F.3 Protocolli specifici di prevenzione	75
G) DELITTI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-quater del Decreto)	79
G.1 Reati applicabili	79
G.2 Identificazione delle Attività Sensibili	79
G.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	79
H) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies del Decreto)	81
H.1 Reati applicabili	81
H.2 Identificazione delle Attività Sensibili	81
H.3 Protocolli specifici di prevenzione.....	82
I) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)..	83
I.1 Premessa	83
I.2 Reati applicabili.....	83
I.3 Identificazione delle Attività Sensibili.....	84
I.4 Protocolli generali di prevenzione	84
I.5 Protocolli specifici di prevenzione	85
I.6 Ulteriori principi	90
I.7 Ulteriori controlli specifici	90

L) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-octies del Decreto)	92
<i>L.1 Reati applicabili</i>	<i>92</i>
<i>L.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i>	<i>92</i>
<i>L.3 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>93</i>
M) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25-novies del Decreto)	96
<i>M.1 Reati applicabili</i>	<i>96</i>
<i>M.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i>	<i>98</i>
<i>M.3 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>98</i>
N) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)	99
<i>N.1 Reati applicabili</i>	<i>99</i>
<i>N.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i>	<i>99</i>
<i>N.3 Principi di comportamento e di prevenzione generali</i>	<i>99</i>
O) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)	100
<i>O.1 Reati applicabili</i>	<i>100</i>
<i>O.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i>	<i>102</i>
<i>O.3 Protocolli generali di prevenzione</i>	<i>103</i>
<i>O.4 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>106</i>
P) REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (art. 25-duodecies del Decreto).....	109
<i>P.1 Reati applicabili.....</i>	<i>109</i>
<i>P.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i>	<i>110</i>
<i>P.3 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>110</i>
<i>Q.3 Protocolli generali di prevenzione</i>	<i>115</i>
<i>Q.4 Protocolli specifici di prevenzione.....</i>	<i>116</i>
<i>R.2 Identificazione attività sensibili</i>	<i>121</i>
<i>R.3.”Protocolli generali di prevenzione</i>	<i>121</i>
<i>R.4 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>122</i>
<i>S.2 Identificazione attività sensibili.....</i>	<i>124</i>
<i>S.3.”Protocolli generali di prevenzione</i>	<i>124</i>
Q) REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)	109
<i>Q.1 Reati applicabili</i>	<i>109</i>
<i>Q.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i>	<i>112</i>
<i>Q.3 Protocolli generali di prevenzione</i>	<i>112</i>
<i>Q.4 Protocolli specifici di prevenzione.....</i>	<i>113</i>
R) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 25-octies 1 del Decreto).....	117
<i>R.1 Reati applicabili.....</i>	<i>117</i>
<i>R.2 Identificazione delle Attività Sensibili</i>	<i>118</i>
<i>R.3 Protocolli generali di prevenzione.....</i>	<i>118</i>
<i>R.4 Protocolli specifici di prevenzione</i>	<i>119</i>
S) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-septiesdecies del Decreto).....	120
<i>R.1 Reati applicabili</i>	

ALLEGATI:

- 1) Codice etico e comportamentale;
- 2) Procedura whistleblowing;

- 3) Manuale di Aeroporto;
- 4) DVR

Glossario

Nel presente documento si intendono per:

- **ABD Airport S.p.A. o ABD o Società:** ABD Airport S.p.A. con sede in Bolzano, via Aeroporto F. Baracca 1, iscritta al registro delle imprese di Bolzano con il numero di iscrizione BZ122502, partita IVA e codice fiscale 01460810219.
- **Amministratore unico o AU:** Amministratore Unico dell'ABD
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anti Corruzione.
- **Attività Sensibile:** l'attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa.
- **Attività Strumentale:** l'attività o l'area della Società nel cui ambito vengono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare, combinati con le attività direttamente sensibili, la commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto costituendone, quindi, la modalità di attuazione.
- **Consiglio di Amministrazione o CdA:** Consiglio di Amministrazione dell'ABD.
- **Codice etico-comportamentale o Codice:** Codice di etico-comportamentale vigente, rappresenta l'insieme di valori, principi e linee di comportamento che ispirano l'intera operatività della Società.
- **Datore di lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008.
- **Decreto o D.Lgs. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.
- **Destinatari:** tutti i soggetti tenuti al rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- **Enti:** soggetti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, nonché enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
- **Linee Guida:** Linee Guida emanate da Confindustria nel 2002 e aggiornate successivamente nel 2004, nel 2008 e nel 2014. Le Linee Guida forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come costruire un Modello idoneo a prevenire la commissione dei cd "reati presupposto" ed a fungere, quindi, da esimente dalla responsabilità e dalle sanzioni previste dal Decreto.
- **Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 231/2001 adottato da ABD Airport S.p.A.

- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, a cui è affidata dalla Società la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.
- **Reati presupposto:** i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001.
- **Responsabile Interno:** il soggetto di volta in volta formalmente identificato dai principi di comportamento e di prevenzione della Società per presiedere, dare attuazione e gestire le operazioni a rischio che concernono le Attività Sensibili identificate ai sensi del presente Modello.
- **Soggetti Privati:** amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati o coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza ovvero i soggetti che, in base alle vigenti normative, potrebbero essere destinatari di condotte di corruzione tra privati ai sensi dell'art. 2635 c.c.
- **Soggetti Terzi:** soggetti terzi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori a progetto, gli stagisti, i lavoratori interinali, ecc.
- **Persona segnalante o whistleblower in lingua inglese:** identifica una persona fisica che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica o di un ente privato di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo pubblico o privato.

Per una corretta comprensione e applicazione del Modello, in considerazione dei numerosi rimandi ivi contenuti e della rilevanza della tematica per la Società, si riportano di seguito le definizioni di "Pubblico Ufficiale" e "Persona incaricata di pubblico servizio", così come definite dal Codice Penale, e la nozione di "Pubblica Amministrazione" così come elaborata dall'orientamento della dottrina e della giurisprudenza:

- **Pubblico ufficiale** (art. 357 c.p.): *"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*;
- **Persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.): *"Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*;
- **Pubblica Amministrazione:** il legislatore non definisce in via generale il concetto di Pubblica Amministrazione¹ e, pertanto, l'elaborazione dei relativi criteri di identificazione è stata rimessa agli sforzi ricostruttivi di dottrina e giurisprudenza. Nonostante l'art. 4 della c.d. legge sul parastato (L. n. 70/1975) stabilisca, in applicazione della riserva relativa di legge prevista dall'art. 97, comma 3, Cost. che *"nessun nuovo ente pubblico può essere costituito o riconosciuto se non per legge"*, resta ferma la possibilità di un riconoscimento legislativo implicito, basato sulla previsione normativa di elementi sintomatici della natura pubblica di un ente. Elementi che, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, vengono ravvisati: in un sistema di controlli pubblici, statali o regionali; nell'ingerenza

¹ A livello di fonti primarie, vi sono definizioni valide soltanto entro l'ambito della specifica disciplina che volta a volta le comprende. Allo stato attuale, la nozione più ampia ed attendibile, pur se riservata allo specifico settore, è quella contenuta nel T.U. sul pubblico impiego (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001), secondo cui per pubbliche amministrazioni si intendono "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione relativa alla nomina e revoca dei dirigenti, nonché nell'amministrazione dell'ente; nella partecipazione dello Stato o della diversa Pubblica Amministrazione alle spese di gestione dell'ente; nel potere di direttiva dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione nei confronti degli organi dell'ente, ai fini del perseguimento di determinati obiettivi; nel finanziamento pubblico; nella costituzione dell'ente ad iniziativa pubblica. Per tale via, l'opinione prevalente ritiene che, in presenza di tali indici sintomatici, la veste formalmente privatistica di un soggetto non faccia venir meno la sostanza pubblica dello stesso. In particolare, è soprattutto attraverso gli impulsi del diritto dell'Unione Europea e dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, che si è acquisita la consapevolezza della "neutralità delle forme societarie": nella logica comunitaria, attenta agli aspetti sostanziali dei poteri conferiti, un ente è considerato pubblico quando è titolare di un potere pubblicistico ed è sottoposto ad un controllo pubblico, indipendentemente che sia costituito in forma societaria. Ciò comporta che un soggetto formalmente privato (ad esempio un ente costituito come società per azioni) sia da considerarsi pubblico tutte le volte in cui sia titolare di un potere autoritativo da esercitarsi per il perseguimento di un interesse collettivo e sia sottoposto ad un controllo pubblico². Cionondimeno, la qualifica di ente pubblico non costituisce uno *status* permanente: al contrario, si è oramai definitivamente affermata la logica, sempre di derivazione europea, per cui un ente può essere considerato pubblico solo settorialmente, in relazione a determinati ambiti di disciplina, mentre per il resto della sua azione, non interessata da questa specifica nozione, resta un soggetto meramente privatistico soggetto alle regole del diritto comune. A titolo esemplificativo, in relazione ai contratti pubblici, il D.Lgs. 50/2016 (c.d. codice degli appalti e concessioni) obbliga una serie di soggetti privati (organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche, società per azioni miste, soggetti totalmente privati ma sovvenzionati da enti pubblici) al rispetto delle regole di evidenza pubblica, in tal modo qualificandoli come Pubblica Amministrazione al fine di assoggettarli alla disciplina relativa ai pubblici appalti.

La natura privatistica di alcuni Enti, che svolgono servizi pubblici anche in seguito alla loro trasformazione in società per azioni (ad es.: Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.), non esclude, pertanto, che i medesimi continuino a perseguire finalità pubbliche e che la loro attività continui ad essere disciplinata da normative di diritto pubblico (in questi casi coloro che operano in questi enti, ad esempio i dipendenti, possono essere qualificati come Pubblici Ufficiali o come Incaricati di Pubblico Servizio)³.

Infine, in merito ai soggetti attivi o destinatari delle condotte illecite internazionali previste dal D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha definito espressamente l'elenco dei soggetti appartenenti a organi internazionali⁴, inclusi i soggetti la cui attività sia riconducibile a quella di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

² "La nozione di Pubblica Amministrazione (omissis), sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione" (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004).

³ Possono quindi considerarsi come "soggetti pubblici", a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le Amministrazioni dello Stato (Governo, Parlamento, Ministeri, Magistratura ordinaria e contabile, consolati e ambasciate, ecc.);
- Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, ecc.);
- Università e Scuole;
- ASL e Ospedali;
- Agenzia delle Entrate e Enti previdenziali (INPS, INAIL, ecc.);
- Camere di Commercio;
- Autorità di Vigilanza indipendenti (Consob, Banca d'Italia, ISVAP, AVCP, Garante per la protezione dei dati personali, Garante della concorrenza e del mercato, ecc.);
- Altri Enti Pubblici non territoriali (CNR, AGEA, ecc.);
- Dipendenti di Enti privati che perseguono finalità pubbliche (Poste Italiane, ENEL, Ferrovie dello Stato, ENI, ecc.).

⁴ In forza del disposto di cui all'art 322-bis ("Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

Struttura del Modello

Il presente documento si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La **Parte Generale** descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione della responsabilità, nonché la struttura organizzativa della Società, i poteri e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza e le attività svolte per la costruzione e diffusione del Modello volta a disciplinarne la funzione.

La **Parte Speciale** è volta all'identificazione delle Attività Sensibili, nonché dei principi, dei protocolli e delle regole interne di organizzazione, gestione e controllo deputati alla prevenzione dei rischi di potenziale commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, nonché dei reati previsti dalla L. 190/2012.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

1. il **Sistema Organizzativo**: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile. Come previsto al seguente paragrafo 3.4, in caso di significativi mutamenti della struttura organizzativa della Società, il Modello viene tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;
2. il **Sistema di Procure e Deleghe**: il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico investiti dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società e sono gli organi preposti a conferire ed approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma (in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite) prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. Le procure della Società sono formalizzate attraverso delibere del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e atti notarili e comunicate al relativo destinatario. Le procure vengono poi depositate presso il Registro Imprese competente. Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma è regolarmente e periodicamente monitorato nel suo complesso e, ove del caso, aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione della Società;
3. le **Procedure**: nell'ambito del proprio sistema organizzativo, la Società è dotata di un complesso di procedure volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali; tali procedure comprendono altresì le misure di controllo definite all'interno dei Manuali che disciplinano la gestione dell'aeroporto (ad es.: Manuale di Aeroporto, Manuale delle operazioni, Manuale di aviorifornimento, etc.). Le procedure attuate all'interno della Società stabiliscono i principi e le regole da seguire nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali e prevedono specifici controlli preventivi che devono essere effettuati al fine di garantire la correttezza, l'efficacia

-
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
 - persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso in operazioni economiche internazionali.

Sono considerate "operazioni economiche internazionali" rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 tutte le operazioni tipiche del commercio internazionale, quali: esportazioni, gare di appalto, investimenti, ecc.; la corruzione perseguibile può riguardare l'intervento di pubblici ufficiali per esempio in relazione al rilascio di permessi o autorizzazioni, ottenimento di agevolazioni fiscali e simili.

e l'efficienza della Società nell'espletamento della propria attività. Nella predisposizione delle proprie procedure la Società assicura il rispetto dei seguenti principi: (i) favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; (ii) adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua; (iii) prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate;

4. il **Codice etico-comportamentale**: si veda il seguente paragrafo 3.3;
5. il **Sistema di Vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle tematiche ambientali**: la salute e la sicurezza dei lavoratori, la creazione ed il mantenimento di un ambiente di lavoro salubre e la tutela dell'ambiente sono obiettivi primari della Società. Per la verifica sistematica del raggiungimento di tali obiettivi, la Società ha predisposto un sistema di controllo fondato sulla prevenzione e sul monitoraggio ai sensi del D.Lgs 81/2008 e nel rispetto della specifica normativa in materia ambientale. Si veda, per maggiori dettagli, la Parte Speciale del Modello, Sezioni I) e O);
6. nonché tutte le **disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative** che di questo documento costituiscono attuazione.

Affinché i Destinatari del presente Modello possano meglio comprenderne i contenuti e le finalità, si ritiene utile illustrare brevemente la disciplina contenuta nel Decreto.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il **D.Lgs. 231/2001**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 140 del 19 giugno 2001 (in vigore dal 4 luglio 2001), intitolato: **“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Il Decreto, che dà attuazione alla normativa di origine comunitaria⁵ sulla lotta contro la corruzione, costituisce una assoluta novità per il nostro ordinamento, che non conosceva, fino al 2001, forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano al massimo essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

L’istituzione di una responsabilità amministrativa degli enti, nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all’interno delle organizzazioni, costituiscono espressione non tanto della devianza del singolo, quanto di quella del centro di interessi economici nell’ambito del quale il singolo abbia agito, essendo sovente conseguenza di decisioni di vertice del medesimo. Si ritiene, pertanto, che tali comportamenti criminosi possano essere efficacemente prevenuti soltanto sanzionando anche l’ente, quale reale beneficiario del reato.

L’ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto **e colpisce tutti gli enti forniti di personalità giuridica**, le società, le associazioni **anche prive di personalità giuridica**, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Sono, invece, esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio, i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, diverse ordinanze e sentenze (Tribunale di Milano, sentenza n. 13976 19 dicembre 2012; Ord. GIP Tribunale Milano 13 giugno 2007; Ord. GIP Tribunale di Milano 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, Ord. 28 ottobre 2004) hanno sancito, in base al principio di territorialità, la **sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia**. Affinché un reato sia considerato “commesso in Italia”, è sufficiente che nel territorio italiano si verifichi la sola “ideazione” dello stesso (Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n.1142 del 17 marzo 2016).

1.2 Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

La nuova responsabilità attribuita agli enti si fonda sul seguente modello punitivo: il legislatore individua alcune tipologie di reati, i cui autori sono sempre persone fisiche, che possono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente; individua poi un particolare legame tra autore del reato ed ente, tale per cui si possa desumere che l’autore del reato abbia agito nell’ambito delle attività svolte per l’ente; fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell’ente una responsabilità diretta di quest’ultimo; sceglie un particolare sistema punitivo per l’ente, che prescinda da quello comunque applicabile alla persona fisica.

⁵ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee; Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione; Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

La responsabilità dell'ente sorge quindi se:

- è commesso un **reato** a cui il Decreto collega la responsabilità dell'ente;
- il **reato è stato commesso** da un **oggetto che ha un particolare legame con l'ente**;
- esiste un **interesse o un vantaggio per l'ente** nella commissione del reato.

La **natura** di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere **misto**. Essa può definirsi come una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del **sistema penale** con quelli del **sistema amministrativo**. L'ente risponde di un illecito amministrativo ed è punito con una sanzione amministrativa, ma il meccanismo di irrogazione delle sanzioni è basato sul processo penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste, quindi, anche se l'autore del reato non è stato identificato o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

La responsabilità dell'ente, in ogni caso, si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

1.3 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere. Ciò significa che l'ente non può essere sanzionato per qualsiasi reato commesso nell'ambito dello svolgimento delle sue attività, bensì soltanto per i reati selezionati dal legislatore ed espressamente indicati dalla legge. Il Decreto, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto, indica agli artt. 24 e ss. i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente.

Il **limite alla applicabilità del Decreto ai soli reati presupposto** è logico e comprensibile: non avrebbe senso punire l'ente per la commissione di reati che non hanno alcun legame con la sua attività e che derivano unicamente dalle scelte o dagli interessi della persona fisica che li commette. Si tratta di categorie di reati molto diverse tra loro. Alcuni reati sono tipici ed esclusivi dell'attività di impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività di impresa vera e propria, e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Il D.Lgs. 231/2001 nella sua stesura originaria prevedeva, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico (**artt. 24 e 25 del Decreto**).

Successivamente, sono stati **inseriti ulteriori reati** nel novero di quelli previsti dal Decreto.

Alla data di ultima revisione del presente Modello, i **reati presupposto indicati dal Decreto** appartengono alle categorie di seguito indicate:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319 c.p.);

- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter*);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis*);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5], c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqües* c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (Articolo 1 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2). New York 9 dicembre 1999.

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües* del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. 58/1998 - TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. 58/1998 - TUF).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a]-bis e comma 3, Legge n. 633/1941);
- Tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, Legge n. 633/1941);
- Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si tratta di:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" si tratta di:

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a] e b] e commi 3, 5 e 6);
- Bonifica dei siti (art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- Reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 "*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*", si tratta di:

- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e

successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);

- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 (art. 6, comma 4);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati in materia di ozono e atmosfera previsti dalla Legge n. 549/1993 *"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"*:

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 202/2007 *"Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"*:

- Inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2);
- Inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2).

Delitti in materia di immigrazione (art. 25-duodecies del Decreto)

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998 – Testo Unico sull'immigrazione).
- Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 286/1998)

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati¹ (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401

Reati tributari (art. 25 -quinquiesdecies del Decreto)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

Reati transnazionali (art. 10 – Legge n. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

Reati relativi alla filiera dell'olio d'oliva (art. 13 della l. 9/2013)

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.)
-

Delitti contro il patrimonio culturale

- Furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.),
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*novies* c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-*quaterdecies* 4)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.)

L'elenco dei reati presupposto è suscettibile di essere ulteriormente ampliato in futuro.

Si osserva, fin da subito, che in ragione delle modalità di commissione di ciascun reato presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto indicati dal Decreto sono rilevanti per la Società, bensì soltanto quelli indicati nel successivo paragrafo 3.5.

1.4 Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Se è commesso uno dei reati presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato all'ente. Tali criteri possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

La **prima condizione oggettiva** è che il reato sia stato **commesso** da parte di un **soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato**. Deve, quindi, sussistere un collegamento rilevante tra l'individuo autore del reato e l'ente. La responsabilità amministrativa a carico dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie:

- *Soggetti in "posizione apicale"*, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione dell'ente. Si tratta, in sostanza, di coloro che hanno un **potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società**. Si ritiene che appartengano a questa categoria anche tutti i **soggetti delegati** dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello;
- *Soggetti "subordinati"*, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; tipicamente, i **lavoratori dipendenti**, ma anche **soggetti non appartenenti al personale** dell'ente, ai quali sia stato **affidato un incarico** da svolgere **sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali**. Quello che conta ai fini dell'appartenenza a questa categoria non è l'esistenza di contratto di lavoro subordinato, bensì **l'attività in concreto svolta**. È evidente l'esigenza della legge di evitare che l'ente possa sfuggire a responsabilità, delegando a collaboratori esterni attività nell'ambito delle quali può essere commesso un reato. Tra i soggetti esterni interessati vi sono, per esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, i quali, su mandato della società, compiono attività nel suo interesse. Assumono pertanto rilievo ai fini del presente Modello anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della Società, qualora questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della stessa.

La **seconda condizione oggettiva** è che il reato deve essere commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'ente. Il reato deve, quindi, riguardare l'attività della società o la società deve avere avuto un qualche beneficio, anche potenziale, dal reato. Le due condizioni sono alternative ed è sufficiente che sussista almeno una delle due:

- l'"**interesse**" sussiste quando l'autore del reato ha agito con **l'intento di favorire** la società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato conseguito;
- il "**vantaggio**" sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un **risultato positivo, economico o di altra natura**.

La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto di reato trovi ragione nell'interesse della società. Anche il miglioramento della posizione sul mercato dell'ente, l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, la conquista di un'area territoriale nuova sono risultati che coinvolgono gli interessi della società, senza procurarle un immediato beneficio economico.

1.5 Le sanzioni applicabili all'ente

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 a carico degli Enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati sono:

- **sanzione pecuniaria** da un minimo di € 25.822,84 fino a un massimo di € 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);

- **sanzioni interdittive** (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che, a loro volta, possono consistere in:
 - ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - ✓ sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - ✓ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del prezzo o del profitto**⁶ del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza** (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano solo relativamente ai reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da sottoposti quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il Decreto prevede, inoltre, che nei casi più gravi il Giudice possa disporre l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

Il Giudice può altresì applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

⁶ Il profitto del reato confiscabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., SS.UU., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente.

I provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al Decreto sono iscritti nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 9, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.6 L'esenzione dalla responsabilità: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il D.Lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, **l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi**. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'ente e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Segnatamente, nell'ipotesi di reati presupposto commessi da soggetti in posizione apicale, la **responsabilità è esclusa se l'ente prova che:**

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nell'ipotesi di reati presupposto commessi da sottoposti, l'ente è responsabile se l'illecito è stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità dell'ente si presume se il reato presupposto è stato commesso da soggetti in posizione apicale, mentre l'onere della prova è a carico del Pubblico Ministero nel caso di reati commessi da sottoposti.

L'adozione di un Modello, specificamente calibrato sui rischi cui è esposto l'ente, volto ad impedire attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, costituisce dunque la misura della diligenza definita dal legislatore e rappresenta, proprio in considerazione della sua funzione preventiva, il primo presidio del sistema rivolto al controllo dei rischi.

La mera adozione del Modello da parte dell'organo dirigente, che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio (il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, nel caso specifico dell'ABD), non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'Ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Quanto all'**efficacia** del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, statuisce che il **Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:**

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati presupposto;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Inoltre, il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, comma 3, del Decreto).

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua **efficace attuazione** che, a norma dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non costituisce tuttavia un obbligo per gli enti, bensì una mera facoltà, che permette però di beneficiare dell'esenzione da responsabilità e di altri vantaggi in termini di riduzione delle sanzioni.

1.7 L'esenzione dalla responsabilità amministrativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con l'introduzione dei reati colposi nell'ambito di applicazione del Decreto, avvenuta con la L. 123/2007 (che introducendo nel Decreto l'art. 25-*septies* ha previsto la responsabilità amministrativa per i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), il criterio di esenzione da responsabilità indicato al punto c) del precedente paragrafo – e cioè la dimostrazione che il fatto è stato commesso attraverso la fraudolenta elusione dei presidi posti dall'Ente nell'ambito della propria organizzazione – proprio per la mancanza della volontarietà dell'evento lesivo (morte o lesioni gravi o gravissime) non può trovare applicazione. In tal caso **l'ente dovrà dimostrare che la violazione colposa commessa dal proprio esponente è stata posta in essere nonostante fosse stato attuato un efficace sistema di monitoraggio dell'applicazione delle regole**, generali e speciali, volte ad evitare il rischio di verificazione dell'evento.

L'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità in materia di salute e sicurezza, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001, è rappresentato dalla mancata adozione all'interno dell'ente di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche. Gli obblighi di sicurezza in capo agli enti, inoltre, devono essere considerati non solo nella loro componente statica (adozione delle misure di prevenzione e sicurezza), ma anche nella loro componente dinamica, che implica l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo. L'articolo 30 del D.Lgs. 81/2008, che richiama espressamente il D.Lgs. 231/2001, prevede, in particolare, l'esclusione dalla responsabilità amministrativa per l'ente che abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello che assicuri un sistema aziendale finalizzato all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e di protezione;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in

sicurezza da parte dei lavoratori;

- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Per tutte le attività sopra elencate, il Modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta attuazione e inoltre, in ragione della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio, anche in un'ottica di costante aggiornamento per il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Infine la suddetta norma richiede che il Modello preveda un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello dovranno essere adottati ogni qual volta siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

1.8 Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di **trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda**.

Il principio fondamentale, che informa anche l'intera materia della responsabilità dell'ente, stabilisce che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle **sanzioni pecuniarie** inflitte all'ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per **le sanzioni interdittive** si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di **trasformazione** dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice deve tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione** parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione** o di **conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

2. ADB AIRPORT S.p.A. E LA SUA GOVERNANCE

2.1 Attività e scopi

ADB AIRPORT S.p.A. è una società per azioni, situata nella Provincia autonoma di Bolzano. L'ADB è stata fondata nel 1992, e ha per oggetto la gestione **dello scalo del capoluogo**. In concreto, l'ADB amministra e dirige le infrastrutture e gli impianti aeroportuali, garantendo l'erogazione dei servizi.

L'ADB è in possesso di **concessione a titolo precario per anticipata occupazione** ex art. 17 della Legge 23 maggio 1997, n.135, in virtù del provvedimento della Direzione Generale per l'Aviazione Civile datato 25 marzo 1999, prot./14/SAB/132369. A tal proposito si precisa che l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) ha autorizzato la sottoscrizione della convenzione di gestione totale con l'ADB per la durata di 20 anni (deliberazione ENAC 9 maggio 2013, n.20); l'*iter* necessario per il definitivo passaggio alla gestione totale prevede tuttavia ulteriori *step* approvativi da parte di diversi enti (in ordine: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, nuovamente ENAC e Corte dei Conti).

In forza della concessione n. prot. 14/SAB/132369 del 25 marzo 1999, sono previsti specifici **obblighi in capo all'ADB** che si sostanziano in una serie di **attività che possono essere ricondotte ai "Pubblici Servizi"** di cui alla definizione dell'art. 358 c.p. ("Nozione della persona incaricata di un Pubblico Servizio").

L'ADB svolge infatti un'attività di coordinamento dei diversi attori che operano nell'ambito del "sistema aeroporto", restando responsabile - di fronte ad ENAC e alle istituzioni - dei necessari livelli di qualità delle infrastrutture e dei servizi messi a disposizione dei vettori, dei passeggeri e degli utenti. Di seguito sono indicate le **principali attività svolte dall'ADB** nell'ambito del "sistema aeroporto":

- **progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione delle infrastrutture aeroportuali;**
- **coordinamento degli operatori aeroportuali;**
- **coordinamento operativo dello scalo;**
- **subconcessione di aree e locali;**
- **attività e servizi in gestione diretta.**

L'attività dell'ADB e i parametri qualitativi delle infrastrutture e dei servizi sono disciplinati da attori che regolamentano il settore sia internazionale che nazionale (tra cui ENAC).

La Società ha conseguito negli anni le seguenti **certificazioni**:

- **gestore aeroportuale;**
- erogatore di **servizi di assistenza a terra** (cd servizi "*handling*");
- **agente regolamentato** (per attività *cargo*, ad oggi non effettuate).

Le **attività della Società** sono pertanto **disciplinate** da:

- **modelli/manuali** predisposti nell'ambito della gestione aeroportuale e delle relative attività (ad es.: "Manuale dell'Aeroporto", "Manuale delle operazioni", "Manuale di aviorifornimento");
- **adempimenti** previsti dalla **L. 190/2012**;
- adempimenti previsti da **Circolari ENAC, Regolamenti CE**, ecc.

Oltre alla gestione dell'aeroporto di Bolzano, l'ADB è deputata anche alla gestione dei servizi aeroportuali e di quelli ad essi connessi con facoltà di porre in essere ogni operazione commerciale e finanziaria finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale. L'ADB è, pertanto, anche **società commerciale** che offre servizi sul mercato, in regime di concorrenza, secondo criteri imprenditoriali e con scopo di lucro, assumendo su di sé stessa il rischio d'impresa.

Alla data di approvazione del Modello non sono previsti voli di linea, bensì voli charter e jet privati.

L'ABD svolge direttamente i servizi di rifornimento carburante, *catering*, ricovero automobili e pubblicità.

2.2 Organizzazione della Società: organi di governo, di gestione, Responsabile della Prevenzione della Corruzione nonché della Trasparenza, Collegio Sindacale e controllo contabile

- Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di sua assenza o impedimento l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Sono riservati al voto dell'Assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio, la determinazione dei profitti, nonché la copertura di eventuali perdite;
- la nomina del Presidente e del Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dell'Amministratore Unico;
- la determinazione dell'ammontare dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;
- la responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- le autorizzazioni al compimento di atti da parte degli amministratori ai sensi dello Statuto;
- la trattazione di argomenti inerenti a pretese o diritti nascenti dalla convenzione n. 50/38.1 che disciplina i rapporti con la Provincia Autonoma di Bolzano;
- altre questioni, che in base alla legge ricadono nella sua competenza.

Ricadono nella competenza dell'Assemblea straordinaria:

- la modifica dello statuto;
- la nomina e la sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri;
- gli altri ambiti riservati all'assemblea straordinaria dalla legge o dallo Statuto.

- Organo amministrativo

L'organo amministrativo dell'ABD è il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico.

L'organo amministrativo è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società; in particolare è autorizzato a compiere gli atti giuridici che ritiene utili per la realizzazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatte salve le limitazioni ricavabili dalla legge e dallo statuto. In particolare ricadono nell'ambito delle competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico i seguenti poteri non trasferibili:

- predisposizione del programma annuale dei costi e delle attività e degli obiettivi;
- predisposizione dei piani per l'assunzione del personale;
- nomina, sospensione, licenziamento dei direttori, determinazione e modifica del trattamento giuridico ed economico loro spettante;
- accensione di mutui o assunzione di altre forme di credito.

Salvo in caso di presenza di un Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 rappresentanti; sia l'Amministratore unico che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Socio unico (ABD HOLDING G.M.B.H.).

- Organo di gestione

Il Direttore Generale, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, è l'organo cui è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ABD. Tra le altre funzioni, il Direttore generale:

- amministra la società, organizza ed applica i singoli piani (programma annuale dei costi e delle attività, obiettivi, piano di assunzione del personale) nonché attua i piani con i mezzi e strumenti messi a disposizione;
- collabora nella redazione ed amministrazione dei piani nonché nell'esercizio di controllo dei risultati;
- redige la bozza di bilancio preventivo e la bozza di bilancio di esercizio annuale;
- attua le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente, ovvero dell'Amministratore Unico, nonché persegue gli obiettivi concordati con tali Consiglio o Amministratore Unico ;
- guida, controlla e coordina il personale e gli è attribuita la delega per la gestione degli aspetti legati alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del T.U. Sicurezza;
- partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni degli organi amministrativi.

Il sistema di procure e deleghe dell'ABD attribuisce al Direttore Generale poteri di spesa a firma singola per atti relativi a servizi, lavori e forniture che non comportino una spesa superiore a 50.000 euro (per singolo importo e singola causale); per importi superiori è richiesta approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

- Collegio Sindacale e controllo contabile

Il Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea e composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha i compiti definiti dallo statuto.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; esso è composto da tre membri effettivi e due sindaci supplenti. Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. I suoi componenti sono rinominabili.

La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione legale iscritta in apposito registro.

3. IL MODELLO DI ABD AIRPORT S.P.A.

3.1 La costruzione del Modello

In osservanza delle disposizioni del Decreto e per garantire le migliori condizioni di correttezza, trasparenza e legalità nella conduzione delle proprie attività aziendali, la Società ha approvato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/09/2017, in seguito il Modello è stato oggetto di revisione in data 15.07.2018 e in data 04.06.2020

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, D.Lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Ai fini della predisposizione del Modello dell'ABD sono state considerate le Linee Guida emesse da Confindustria. Il Modello, pertanto, è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, nonché della struttura e dell'attività concretamente svolta dalla Società, della natura e della dimensione della sua organizzazione.

La Società ha proceduto ad una analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto. In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il mercato di appartenenza, l'organigramma aziendale, il sistema di *Corporate Governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, la realtà operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle operazioni.

Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto inoltre:

- all'individuazione delle **Attività Sensibili**: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla Società tramite la raccolta e l'analisi della documentazione e delle informazioni necessarie per la comprensione delle stesse attività, l'analisi dell'organigramma aziendale e del sistema di ripartizione delle responsabilità, nonché tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, sono state individuate le Attività Sensibili nelle quali è stato rinvenuto il rischio di potenziale commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.
- all'identificazione delle **procedure di controllo** già esistenti: attraverso interviste con i responsabili delle funzioni aziendali e la raccolta e l'analisi di specifica documentazione e informazioni societaria, sono state identificate le procedure di controllo già esistenti nelle Attività Sensibili precedentemente individuate;
- all'identificazione di **principi e regole di prevenzione**: alla luce dei risultati delle due precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati rilevanti per la Società (in relazione sia al D. Lgs. 231/2001 sia alla L. 190/2012). A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure/regolamenti adottati ai sensi della normativa aeroportuale e della L. 190/2012.

3.2 Finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello, l'ABD si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire a tutto il personale, ai collaboratori esterni, ai consulenti e ai terzi in genere, che ogni condotta illecita, e comunque contraria a disposizioni di legge, regolamenti e norme di vigilanza, è assolutamente condannata dalla Società, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche se l'ABD non fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle Attività Sensibili di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto dell'ABD e, in particolare nelle Attività Sensibili "a rischio" di realizzazione dei reati, la consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alla regolamentazione aziendale;
- informare i destinatari che la violazione delle disposizioni del Modello costituisce un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare e che in caso di commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto, alle sanzioni penali loro applicabili a titolo personale, si potrebbe determinare la responsabilità amministrativa in capo alla Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni.

3.3 Codice etico-comportamentale

L'ABD si è altresì dotata di un proprio Codice di comportamento (ultima versione), adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 28/09/2017 e successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

L'ABD formalizza nel Codice di comportamento gli *standard* etici al fine di condividere con il personale/collaboratori esterni i valori, i principi, le regole di comportamento e comunicarli a tutti gli altri interlocutori, così da costruire una realtà trasparente e orientata al rispetto di standard etici e comportamentali propri di un contesto civile maturo.

Le regole contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice di comportamento, che costituisce parte integrante del presente documento.

3.4 Modifiche e aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione o determina dell'Amministratore Unico, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano intervenuti mutamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Qualora si rendano necessarie modifiche al Modello di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, il Direttore Generale della Società, sentito l'Organismo di Vigilanza, può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, ove presente.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico eventuali fatti che evidenziano la necessità di modificare o aggiornare il Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove presente deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera delle funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

3.5 I reati rilevanti

Alla luce dell'analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si considerano rilevanti unicamente le seguenti fattispecie di reato:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- Reati societari (art. 25-ter);
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);

- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-*decies*);
- Reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*);
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006 n. 146).

Il Modello individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società che possono comportare il rischio di commissione dei suddetti reati (c.d. Attività Sensibili) e prevede per ciascuna Attività Sensibile dei protocolli di prevenzione.

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attuali e futuri.

3.6 Destinatari del Modello

In ottemperanza a quanto espressamente previsto dal D.Lgs. 231/2001, il Modello si applica:

- a) ai soggetti che rivestono, all'interno della Società, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti "soggetti apicali");
- b) ai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei "soggetti apicali" sopra indicati;
- c) ai soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.);
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa (quali, ad esempio, promoter, agenti o consulenti);
- e) a coloro che agiscono su mandato o anche nell'interesse della Società in quanto legati alla Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi, oppure legati alla Società da contratti di appalto o di somministrazione.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni contenute nel Modello nonché i suoi principi, generali e specifici, di prevenzione.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Funzione

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per l'ottenimento dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo rispetto alla adeguatezza (anche nel tempo) del Modello ed alla sua osservanza.

L'ABD, in ottemperanza al Decreto, ha istituito un **Organismo di Vigilanza monocratico**, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte degli Organi Sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale od al quadro normativo di riferimento.

L'OdV, nella prima seduta utile successiva alla nomina, si dota di un proprio Regolamento di funzionamento, il quale viene presentato al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

4.2 Requisiti e nomina dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico nominano l'Organismo di Vigilanza monocratico, motivando il provvedimento riguardante la scelta del componente che deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- **autonomia e indipendenza:** l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza costituiscono elementi chiave per il successo e la credibilità della attività di controllo. I concetti di autonomia ed indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare.

Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di controllo dell'operatività aziendale e delle procedure applicate, la posizione dello stesso nell'ambito dell'Ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente della Società ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nell'organigramma della Società in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Inoltre, l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza è assicurata dall'obbligo del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza risorse aziendali specificatamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti affidatigli, e di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte,

ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, l'OdV non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che il membro dell'OdV non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Società. Pertanto, il membro dell'Organismo di Vigilanza non deve:

- a) ricoprire all'interno della Società o delle Società da questa controllate o che la controllano, incarichi di tipo operativo;
 - b) essere coniuge, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della Società o delle Società da questa controllate o che la controllano o degli azionisti di riferimento;
 - c) trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.
- **Professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto è necessario che sia nominato membro dell'OdV un soggetto con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva e consulenziale. Al fine di implementare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza e di garantire la professionalità dell'OdV (oltre che la sua autonomia), viene attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico budget di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze necessariamente integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può, così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro.
 - **Continuità d'azione:** l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della necessaria autonomia che deve caratterizzare lo stesso OdV. La continuità di azione comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei parametri di cui sopra, in forma monocratica da un membro esterno all'attività della Società.

Dopo l'accettazione formale del soggetto nominato la decisione è comunicata a tutti i livelli aziendali, tramite comunicazione interna.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico che ha provveduto alla sua nomina. Il membro dell'Organismo di Vigilanza può essere rieletto.

4.3 Requisiti di eleggibilità

Al membro dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (*legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (*disposizioni contro la mafia*);

- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p. (cd. patteggiamento), anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (i) per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001;
 - (ii) per un qualunque delitto non colposo.
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, la decadenza automatica da detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, che provvederà alla sostituzione.

4.4 Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti l'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico.

In presenza di giusta causa, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico revocano la nomina del membro dell'OdV e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Il membro dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

In caso di decadenza o recesso in capo al membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvedono tempestivamente alla sua sostituzione.

4.5 Attività e poteri

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, ed ha un esclusivo vincolo di dipendenza gerarchica dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Società. In particolare si coordina con:

- le funzioni aziendali che svolgono attività a rischio per tutti gli aspetti relativi all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Società;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società e, laddove necessario, agli amministratori, al Collegio Sindacale e alla Società di revisione, ai soggetti incaricati in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di antinfortunistica, di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni della Società e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 3.6;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente;
- avvalersi di consulenti esterni qualora sopravvenissero problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specifiche;
- proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 6;
- verificare periodicamente il Modello e, ove necessario, proporre al Consiglio di Amministrazione all'Amministratore Unico eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con le funzioni aziendali competenti, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul D.Lgs. 231/2001;
- redigere periodicamente, con cadenza minima annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo 4.6;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;
- individuare e aggiornare periodicamente, sentito il parere del Direttore Generale/responsabili titolari dei rapporti con controparti, le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società ai quali è opportuno applicare il Modello, nonché determinare le modalità di comunicazione del Modello a tali soggetti e le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio budget annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

4.6 Flussi informativi

- Flussi informativi verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire unicamente al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nel corso dello svolgimento della propria attività di vigilanza.

È obbligatorio per l'OdV presentare con cadenza almeno annuale una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:

- la sintesi dell'attività e dei controlli svolti dall'OdV durante l'anno;
- eventuali discrepanze tra le procedure operative attuative delle disposizioni del Modello;

- eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
- la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- le procedure disciplinari e le eventuali sanzioni applicate alla Società, intendendo unicamente quelle inerenti le attività a rischio;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto, sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- la sintesi dei fatti rilevanti e delle sanzioni disciplinari applicate;
- un rendiconto delle spese sostenute nell'ambito del budget assegnato.

Fermo restando i termini di cui sopra, il Presidente, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale hanno comunque facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi quando lo ritiene opportuno.

- Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza può stabilire le altre tipologie di informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle Attività Sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate allo stesso Organismo. Tali flussi informativi devono essere inviati all'OdV attraverso posta interna riservata o tramite la casella di posta elettronica dedicata: organismodivigilanza@bolzanoairport.it

- Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutto il personale aziendale e i soggetti esterni destinatari del presente documento hanno l'obbligo di comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza per segnalare casi di commissione di reati o eventuali violazioni del Modello, attraverso posta interna riservata, tramite la casella di posta elettronica dedicata o tramite il canale di segnalazione attivato sul sito al seguente link <https://wbbolzanoairport.effizient.it> .

Posta interna riservata: utilizzando le apposite cassette postali. Sulla busta deve essere chiaramente indicata la dicitura *"Strettamente confidenziale. Informativa da dipendente"*, ciò al fine di garantire la massima riservatezza.

Casella di posta elettronica: organismodivigilanza@bolzanoairport.it

Sito: <https://wbbolzanoairport.effizient.it>

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciuti, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto o i soggetti che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime, non circostanziate.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

In ogni caso non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nel senso sopra indicato.

Le segnalazioni sopra indicate sono obbligatoriamente valutate dall'Organismo di Vigilanza che attiverà un processo di accertamento della verità e fondatezza della segnalazione ricevuta secondo i termini indicati nell'allegata **procedura whistleblowing**. La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettua in mala fede segnalazioni non veritiere.

La Società si impegna ad adottare misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, così come meglio indicato nell'allegata procedura whistleblowing.

L'Organismo di Vigilanza si impegna comunque a garantire i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

La Società dovrà trasmettere all'Organismo di Vigilanza le notizie relative ai procedimenti disciplinari attivati in relazione a "notizia di violazione" del Modello e alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

5. INFORMATIVA AI “TERZI DESTINATARI”

La Società impone la conoscenza e l’osservanza del Modello ai c.d. “Terzi Destinatari”, quali Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Partners commerciali attraverso l’apposizione di specifiche clausole contrattuali. Qualora la Società **riceva da parte di altri enti** prestazioni (forniture di beni e/o servizi) che possano interessare le Attività Sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, il rapporto con tali soggetti deve essere disciplinato da un contratto/conferma d’ordine che preveda:

- l’obbligo da parte della società che presta il servizio in favore dell’ABD di **rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi indicati nel Codice di comportamento** della Società;
- l’obbligo della controparte in merito ad eventuali richieste di **informazioni e/o esibizione di documenti da parte dell’Organismo di Vigilanza** dell’ABD;
- la **risoluzione del contratto in caso di inadempimento** degli obblighi di cui sopra.

6. SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Principi generali

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Codice di comportamento e del Modello, a prevenire i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, è necessario che vengano individuati e sanzionati i comportamenti che possono favorire la commissione di tali reati. Infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e) D. Lgs. 231/2001, la Società ha l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello" e ai sensi dell'art. 1 comma 12 L. 190/2012, "la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano (di prevenzione della corruzione) costituisce illecito disciplinare".

Tale sistema deve rivolgersi non solamente ai soggetti interni all'ABD, ma anche ai terzi che operano per conto dell'ABD stessa, prevedendo sanzioni di carattere disciplinare nel primo caso e di carattere negoziale nel secondo (ad esempio: clausola risolutiva espressa).

Si è, pertanto, creato un sistema disciplinare che sanzioni le infrazioni secondo criteri di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione al comportamento rilevato.

Lo scopo di prevenzione perseguito ed i principi di tempestività ed immediatezza impongono l'irrogazione della sanzione a prescindere dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale a carico del soggetto responsabile e/o della Società: la violazione dei principi di comportamento deve, quindi, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

L'adeguatezza del sistema alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento dell'effettiva responsabilità e l'irrogazione della relativa sanzione avrà luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, dei contratti con le terze parti, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di privacy e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

6.2 Soggetti destinatari

Le disposizioni contenute nel presente Modello devono essere rispettate da:

- **Dirigenti**

Soggetti che rivestono all'interno dell'organizzazione societaria una posizione c.d. "apicale", ossia coloro "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale" (art. 5, primo comma, lettera a) D.Lgs. 231/2001). E' soggetto in posizione apicale il dirigente/Direttore Generale.

- **Dipendenti non dirigenti**

Tutti coloro che sono legati all'ABD da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o all'inquadramento aziendale riconosciuti.

- **Componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ABD e in particolare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale ovvero l'Amministratore Unico**

A norma dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001, rientrano tra i soggetti apicali, oltre ai soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza e amministrazione, anche coloro che "esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'Ente. I componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ABD sono pertanto passibili delle sanzioni previste nel presente sistema disciplinare.

- **Organismo di Vigilanza e Revisori**

In tale contesto assumono rilevanza la posizione dell'Organismo di Vigilanza e dei soggetti che operano per la società incaricata della revisione contabile. Pur costituendo soggetti esterni alla Società, questi sono equiparati nel presente sistema disciplinare agli Amministratori ed ai Sindaci, in considerazione dell'attività di rilievo che svolgono per l'ABD.

Tutti coloro che intrattengono con l'ABD un rapporto di lavoro di natura non subordinata o collaboratori a qualsivoglia titolo (es.: collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori somministrati, fornitori, partner)

6.3 Sanzioni

Il sistema disciplinare prevede sanzioni per ogni destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti. Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Le sanzioni saranno comminate indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte sono assunte dall'ABD in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati (o illeciti amministrativi) che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare. Pertanto, qualora l'OdV rilevi nel corso delle sue attività di verifica e controllo una possibile violazione del Modello e dei suoi allegati, lo stesso dovrà dare impulso al procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della potenziale infrazione, in misura autonoma rispetto ad eventuali azioni penali intraprese dall'Autorità giudiziaria e senza attendere l'esito dell'eventuale giudizio instaurato innanzi la stessa.

Il concetto di sistema disciplinare fa ritenere che l'ABD debba procedere ad una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati. Si è pertanto creato un sistema disciplinare che:

- sanzioni le infrazioni - dalla più lieve alla più grave - mediante un sistema di gradualità della sanzione e che,
- rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Tra i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si annoverano, in ordine di intensità:

- le condotte/omissioni che non costituiscono reato:
 - ✓ la realizzazione di condotte non conformi alle regole comportamentali previste dal Modello;
 - ✓ l'omissione di azioni o di comportamenti prescritti dal Modello;
- le condotte/omissioni che espongono la Società al rischio di sanzioni per la commissione/ il tentativo di commissione di un reato:
 - ✓ la semplice esposizione della Società a situazioni oggettivamente a rischio di commissione di reato ex D.Lgs. 231/2001;
 - ✓ l'inequivocabile realizzazione di condotte/omissioni dirette a compiere un reato ex D.Lgs. 231/2001;
 - ✓ la realizzazione di condotte/omissioni tali da determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Sanzioni applicabili ai dirigenti

Verranno applicate, nel rispetto delle procedure di legge, le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa per un importo non superiore a 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo di massimo 10 giorni;
- licenziamento senza preavviso.

Sanzioni applicabili ai dipendenti – non dirigenti

Verranno applicate, nel rispetto delle procedure di legge, le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa per un importo non superiore a 4 ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo di massimo 10 giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

Sanzioni applicabili agli Amministratori, Sindaci, OdV e Revisori

Verranno applicate, nel rispetto delle procedure di legge, le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni:

- diffida al puntuale rispetto del Modello;
- penale (fatto salvo l'obbligo di risarcimento dei maggiori danni) corrispondente ad un ammontare pari al 50% degli emolumenti di ciascun esercizio nell'ambito del quale abbia commesso la violazione;
- revoca delle deleghe all'Amministratore Delegato e versamento di una penale (fatto salvo l'obbligo di risarcimento dei maggiori danni) pari al 50% degli emolumenti di ciascun esercizio nell'ambito del quale abbia commesso la violazione;
- versamento di una penale (fatto salvo l'obbligo di risarcimento dei maggiori danni) pari al 50% degli emolumenti di ciascun esercizio nell'ambito del quale abbia commesso la violazione all'Amministratore senza deleghe;
- revoca previa convocazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

Sanzioni applicabili ai terzi destinatari

Verranno applicate, nel rispetto delle procedure di legge, le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni del patto di integrità ed alle cd "clausole 231" pena la risoluzione del rapporto;
- risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con l'ABD/revoca dell'incarico;
- applicazione delle penali secondo quanto stabilito nei rispettivi contratti.

7. FORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, avvalendosi delle strutture aziendali, provvedono ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del Modello.

Il Direttore Generale, coordinandosi con le altre funzioni aziendali interessate e con l'Organismo di Vigilanza, promuove le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello, con la conseguente formazione di carattere generale e speciale dei Destinatari, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

Le attività di informazione e formazione sono previste e realizzate, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello, sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.

8. ABD AIRPORT S.P.A.

Società iscritta alla Camera di Commercio di Bolzano sub numero REA BZ-122502, P.IVA e C.F. 01460810219, con capitale sociale di € 38.040.000,00 di proprietà di ABD Holding S.r.l.

La società ha per oggetto lo studio, lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali. Gestisce l'Aeroporto di Bolzano

8.1 Modello di Governance

1. AMMINISTRATORE UNICO

Gostner Josef

2. Sistemi di Controllo:

Collegio Sindacale

Società di Revisione

3. Procure Speciali e deleghe in materia di sicurezza:


Kopfsguter Mirko, direttore generale

Riccardo Vergerio, accountable manager e delegato alla sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008

Alex Spianato, responsabile personale

8.2 L'Organigramma della società

La struttura della società è riprodotta nell'organigramma di seguito riportato:



9.3 Sistemi di controllo rilevanti e interazione del MOG con gli stessi

Sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro

La società ABD Airport S.p.A. è dotata di un manuale di gestione aeroportuale conforme alla normativa di settore e ha predisposto DVR conformi alle previsioni di cui al D.lgs. 81/2008, che correttamente integrati nel Modello di Organizzazione costituiscono un sistema di gestione degli aspetti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del T.U. Sicurezza, valido strumento di prevenzione dei rischi relativi ai reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. Pertanto, i documenti di valutazione dei rischi e il Manuale di Aeroporto sono allegati al presente MOG sub docc 3 e 4 a farne parte integrante e sostanziale e come ogni altra procedura del MOG saranno quindi oggetto di sindacato e verifica da parte dell'OdV e la violazione delle indicazioni ivi contenute potrà essere oggetto di sanzione disciplinare ai sensi dell'allegato Codice disciplinare.

Inoltre, le figure aziendali che svolgono ruoli nell'ambito del sistema di Sicurezza e in particolare, RSPP, RSL, Medico Competente, Accountable Manager e Safety Manager saranno tenute a coordinare la propria attività con l'OdV e a segnalare a quest'ultimo qualsiasi situazione di rischio percepita con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti e dei diversi documenti, il presente Modello, fa onere al RSPP e all'Accountable Manager:

- di comunicare semestralmente all'ODV gli esiti dell'attività di controllo dell'efficienza delle misure di prevenzione dei rischi in materia di sicurezza;
- di inoltrare all'OdV i verbali di audit e/o sopralluogo, che abbia redatto nell'ambito delle proprie attività di verifica previste per legge;
- di inoltrare all'O.d.V. copia degli audit interni ed esterni relativi alla certificazioni detenute dalla società; In particolare dagli enti ENAC e ANSV.
- mantenere aggiornato l'OdV in relazione all'attività di formazione del personale in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla formazione obbligatoria ai sensi del T.U. Sicurezza.
- di segnalare all'O.d.V. qualsiasi carenza in materia di sicurezza;
- di comunicare prontamente qualsiasi infortunio verificatosi in azienda, con breve relazione circa la dinamica, le possibili cause e le eventuali azioni migliorative poste in essere a seguito dello stesso

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

La Parte Speciale del Modello ha lo scopo di definire le regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Come illustrato nella Parte Generale del Modello, la presente Parte Speciale è il risultato, tra l'altro, di un processo (c.d. *Control & Risk Self Assessment*) di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera la Società.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune Attività Sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che possa essere commesso un reato contemplato dal D.Lgs. 231/2001.

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura delle Attività Sensibili ed alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono stati poi individuati i **protocolli di prevenzione**, sia generali sia specifici, che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La presente Parte Speciale è suddivisa in varie sezioni relative a ciascuna fattispecie di Reato ritenuta applicabile alla Società e segnatamente:

- a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) e corruzione tra privati (art. 2635 c.c. di cui all'art. 25-ter del Decreto);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto);
- c) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto) e reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006);
- d) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
- e) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- f) Reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto);
- h) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
- i) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- l) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
- m) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- n) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
- o) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- p) Reati in materia di immigrazione (art. 25-duodecies del Decreto).
- q) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

In ciascuna Sezione, per ciascuna tipologia di Reato, sono quindi indicati:

- 1) i **reati applicabili**;
- 2) le **Attività Sensibili** individuate nell'ambito dei reati applicabili alla Società;
- 3) i **protocolli di prevenzione**.

2. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 3.6 della Parte Generale del Modello, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice di comportamento della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi indicati nel **Codice Etico-comportamentale**, che qui si intendono **integralmente richiamati**.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello, la Società si impegna, inoltre, a dare attuazione ai protocolli di seguito indicati.

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili, di cui alle successive Sezioni, i protocolli di prevenzione **generali** prevedono che:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto, del Modello e del Codice Etico-comportamentale della Società;
- siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- siano formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società siano sempre documentati e ricostruibili;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e poteri di firma sia garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi sia identità soggettiva tra chi autorizza l'operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;
- l'accesso ai dati della Società sia conforme al D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari e al REG. UE 2016/679;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse siano archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle modalità operative aziendali, nonché al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza;
- i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- la scelta di consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi, sia motivata la scelta;

- sia individuato un Responsabile Interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il Responsabile Interno:

- vigila sul regolare svolgimento delle operazioni afferenti le Attività Sensibili di cui è referente;
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - informa collaboratori e sottoposti in merito ai rischi di commissione dei reati connessi alle operazioni aziendali svolte dalla Società;
 - informa periodicamente l'Organismo di Vigilanza dei fatti rilevanti relativi alle operazioni a rischio della propria funzione (vedasi paragrafo 6 con particolare riferimento ai flussi informativi nei confronti dell'OdV);
 - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
 - contribuisce all'aggiornamento del sistema di controllo relativo alla propria area di appartenenza ed informa l'Organismo di Vigilanza delle modifiche e degli interventi ritenuti opportuni;
 - garantisce, per ciascuna operazione a rischio, la disponibilità, l'aggiornamento e la conservazione di tutta la documentazione relativa alla stessa, per le eventuali verifiche del caso da effettuarsi da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- l'Organismo di Vigilanza verifici che le procedure operative aziendali, che disciplinano le attività a rischio e che costituiscono parte integrante del Modello, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento;
 - nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, siano ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
 - i contratti/conferme d'ordine che regolano i rapporti con soggetti terzi prevedano, oltre ai patti di integrità, apposite "clausole 231" che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società, del Codice di comportamento e del presente Modello, nonché dei protocolli di prevenzione e delle procedure operative. Qualora ritenuto opportuno, tali contratti/conferme d'ordine prevedano altresì l'obbligo in capo al soggetto terzo di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte della Società e di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza ed al RPCT della Società le violazioni del Modello o delle procedure stabilite per la sua attuazione;
 - qualora suddette clausole non siano accettate dalla controparte, la Società ne dia notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una e-mail riepilogativa delle ragioni addotte;
 - Nei casi in cui trova applicazione sia sempre rispettato il Regolamento per la disciplina degli Affidamenti.

A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto) E CORRUZIONE TRA PRIVATI (artt. 2635 e 2635-bisc.c. di cui all'art. 25-ter del Decreto);

A.1 Premessa

Ritenendo di interesse della Società lo sviluppo di una Sezione del Modello specificamente finalizzata alla tutela dell'interesse aziendale del rischio corruzione, la presente Sezione della Parte Speciale del Modello è volta a disciplinare:

- i reati presupposto previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 ("Reati contro la Pubblica Amministrazione), nonché il reato di "corruzione tra privati" (anche nella forma dell'istigazione) previsto dagli artt. 2635 c.c. e 2635-bis c.c. di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 ("Reati societari");

A.2 La nozione di Pubblica Amministrazione

In relazione alla possibile commissione di Reati contro la Pubblica Amministrazione, ai fini del presente Modello, per "**Pubblica Amministrazione**" si intendono tutti quei soggetti, pubblici o privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di Reati comporta necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il "**pubblico ufficiale**" è colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Per "**funzione pubblica**" si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali – ad esempio, U.E., membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

I poteri riconducibili alla "**pubblica funzione amministrativa**" sono il *potere deliberativo*, il *potere autoritativo* ed il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, non connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il *potere deliberativo* della Pubblica Amministrazione è quello relativo alla "*formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione*". Tale definizione comprende qualsiasi attività che concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come "*pubblici ufficiali*", non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all'*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il *potere autoritativo* della Pubblica Amministrazione consiste nel potere della Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una situazione di soggezione. Questo ruolo di supremazia della Pubblica Amministrazione è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Possono essere qualificati come "*pubblici ufficiali*" tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- il *potere certificativo* della Pubblica Amministrazione consiste nel potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un "pubblico agente".

In sostanza, il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio, dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza,

i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici, i membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

La giurisprudenza più recente ha esteso la qualifica di pubblico ufficiale anche al c.d. funzionario di fatto, ovvero colui che eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare "investitura", con la tolleranza o acquiescenza dell'Amministrazione.

L'"**incaricato di un pubblico servizio**" è, invece, colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio.

Il pubblico servizio è un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Si intendono "**attività di pubblico servizio**": (a) le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica; (b) le attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, in regime di concessione e/o di convenzione.

L'incaricato di pubblico servizio, quindi, svolge attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta anche a chi, senza un regolare e/o formale atto di nomina ma comunque non abusivamente, svolga di fatto un pubblico servizio.

Infine, con la legge n. 300/2000, la qualifica di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è stata estesa anche ai membri degli organi della Comunità Europea ed ai funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all'ufficio cassa di un Ente pubblico, i dipendenti di Enti Ospedalieri, dell'ASL, dell'INAL, dell'INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipal; Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade.

A.3 Reati applicabili

Reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti "Reati contro la Pubblica Amministrazione":

- art. 24 del D.Lgs. 231/2001

- **Malversazione di erogazioni pubbliche** (art. 316-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche** (art. 316-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere,

ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

- **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee** (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, con artifizii o raggiri, inducendo lo Stato o altro ente pubblico in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico** (art. 640-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

- art. 25 del D.Lgs. 231/2001

- **Concussione** (art. 317 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio** (art. 319 c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

- **Circostanze aggravanti** (art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

- **Corruzione in atti giudiziari** (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-quater c.p.)

Costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a terzo, denaro o altra utilità.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio** (art. 320 c.p.)

Costituito dai fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

▪ **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-*bis*, nell'art. 319-*ter* e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

▪ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

▪ **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)**

Ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4 c.p., si applicano anche ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni di cui agli artt. 319-*quater*, 2 comma, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone di cui al precedente elenco e a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

▪ **Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo, in cui concorrono il trafficante/intermediario e il cliente, e che può essere commesso da chiunque, ma riguarderà generalmente privati.

Elemento oggettivo del reato è il c.d. pactum sceleris, ovvero l'accordo tra privato e intermediario nel quale si stabilisce la dazione di denaro o altra utilità in cambio dell'esercizio di un'influenza sul pubblico agente al fine di orientare le decisioni dell'amministrazione in senso favorevole al mandante.

La capacità di esercitare un'influenza indebita sul P.U. o incaricato di pubblico servizio può essere reale o semplicemente asserita dall'intermediario e può riguardare tanto l'esecuzione da parte del soggetto pubblico di atti contrari al suo dovere d'ufficio, quanto l'omissione o il ritardo di atti dovuti, ma anche la remunerazione di un atto dovuto.

- **art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001**

▪ **Corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.)

Costituito dalla condotta di un esponente della Società che (anche tramite interposta persona) consegna, offre, o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori o soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza (nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive) di un'altra società/ente privato affinché questi ultimi compiano od omettano un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

▪ **Istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.)

Costituito dalla condotta di cui all'art. 2635 c.c. qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

A.4 Identificazione delle Attività Sensibili

Sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Adempimenti per il **rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione e rapporti con l'Autorità concedente**;
- 2) Gestione di **autorizzazioni, licenze e certificati** per l'esercizio delle attività aziendali;
- 3) Gestione delle **verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione** (ad es. INPS, Guardia di Finanza, ENAC, Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, ecc.);
- 4) Gestione di **contributi, sovvenzioni e finanziamenti**;
- 5) Gestione dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione** per la gestione di altri adempimenti (ad es. Agenzia delle Dogane per gestione carburante, Amministrazione finanziaria per gestione adempimenti previdenziali, ecc.);
- 6) Gestione dei **rapporti con le Autorità di Vigilanza** (Autorità Nazionale Anticorruzione, ecc.) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- 7) Gestione dei **contenziosi e degli accordi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, fornitori, ecc.);
- 8) **Approvvigionamento di beni e servizi, ivi incluse procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate** (affidamento diretto a trattativa privata);
- 9) Gestione del **tesserino di ingresso**.

Inoltre, sono state individuate le seguenti **Attività Sensibili c.d. "strumentali"**:

- 1) Gestione dei **contenziosi e degli accordi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, fornitori, ecc.);
- 2) Gestione della **convenzione con La Provincia Autonoma**;

- 3) **Approvvigionamento di beni e servizi, ivi incluse procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate** (affidamento diretto a trattativa privata);
- 4) **Selezione, assunzione e gestione del personale;**
- 5) Gestione di **omaggi, note spese e spese di rappresentanza;**
- 6) Gestione delle **risorse finanziarie** (ivi inclusa la gestione del regime tariffario, del fondo economale e della piccola cassa);
- 7) Gestione delle **attività commerciali;**
- 8) **Predisposizione del bilancio** (e delle comunicazioni sociali dirette al socio e / o a terzi) e **gestione delle attività contabili e fiscali.**

A.5 Protocolli generali di prevenzione previsti nell'ambito delle attività in cui la società sia tenuta al rispetto della procedure di evidenza pubblica per la conclusione dei contratti, "strumentali" al settore speciale di cui all'art. 119 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)

- incompatibilità specifiche per formazione di commissioni (D. Lgs. 39/2013): Il RUP verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti dell'ABD o a soggetti anche esterni a cui l'ABD intende conferire l'incarico di membro di commissioni di gara e/o giudicatrici,. L'accertamento avviene mediante autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 2013;
- sistema disciplinare;
- patti di integrità negli affidamenti;
- astensione in caso di conflitto di interesse;
- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
- formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione:
 - ✓ un corso specialistico di formazione (in aula), condotto da docente qualificato;
 - ✓ un corso specialistico di formazione, almeno uno nell'arco triennale, (in aula o tramite *e-learning*) per tutti i quadri e responsabili delle aree potenzialmente a rischio di corruzione, finalizzata ad una prima verifica del *risk assessment* ed a rilevare eventuali esigenze di misure specifiche da implementare;

La formazione è gestita presso l'ABD dal PH Terminal (attraverso la pianificazione annuale e la successiva programmazione e attuazione degli interventi formativi).

Il PH Terminal, in base alle esigenze segnalate da tutti i Responsabili, tenendo conto della formazione obbligatoria, sviluppa il piano/programma di formazione, quantificandone il costo da inserire in budget, valutando la possibilità di trovare fonti di finanziamento applicabili, tramite Fondimpresa, cui l'ABD aderisce.

La scelta dei formatori è fatta facendo riferimento a figure con cui si è già collaborato e che sono state valutate dai partecipanti in modo positivo, oppure selezionando gli enti di formazione che a catalogo offrono un programma di corso più adatto alle necessità aziendali, o ancora valutando la disponibilità alla personalizzazione del corso *in house*.

La formazione erogata è registrata con la relativa documentazione;

- **Circolare riguardante l'Accessibilità delle informazioni pubblicate sul sito web**

l'ABD garantisce la qualità delle informazioni pubblicate nel Sito internet nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la

semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. Inoltre i documenti sono pubblicati in formato aperto.

- **Stesura della Carta dei servizi e definizione degli standard di qualità**

L'art. 32, c.1 del D. Lgs. 33/2013 dispone la pubblicazione della Carta dei servizi e degli standard di qualità nella sezione Società trasparente.

A.6 Protocolli di prevenzione specifici

- 1) Per le operazioni relative a:
 - adempimenti per il **rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione e rapporti con l’Autorità concedente**;
 - gestione di **autorizzazioni, licenze e certificati** per l’esercizio delle attività aziendali;
 - gestione dei **rapporti con la Pubblica Amministrazione** per altri adempimenti (ad es. Agenzia delle Dogane per gestione carburante, Amministrazione finanziaria per gestione adempimenti previdenziali, ecc.);
 - gestione dei **rapporti con le Autorità di Vigilanza** (ad es. Autorità Nazionale Anticorruzione, ecc.) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;

i protocolli di prevenzione prevedono che:

- possano intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione i soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società, secondo i poteri, le responsabilità e le limitazioni anche indicati in documenti/manuali relativi alla gestione aeroportuale ed alle attività ad essa connesse (ad es. Manuale di Aeroporto, Manuale delle Operazioni, etc.);
 - tutta la documentazione relativa all’operazione, sia gestita e firmata solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne; in particolare le domande di rilascio, rinnovo, modifica o cancellazione del certificato dell’aeroporto devono essere sottoposte all’ENAC da parte dell’*Accountable Manager*;
 - il Responsabile Interno autorizzi preventivamente l’utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione;
 - il Responsabile Interno verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società alla Pubblica Amministrazione siano complete e veritiere;
 - il Responsabile Interno identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti con la Pubblica Amministrazione siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
 - tutti i dipendenti coinvolti nell’esecuzione delle attività operino sempre nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché delle norme interne;
 - sia assicurata la rispondenza dei requisiti al “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti”;
 - sia assicurata la piena regolarità e sicurezza operativa dell’aeroporto;
 - sia redatto e archiviato adeguato supporto documentale in relazione ai rapporti intrattenuti con le Pubbliche Amministrazioni, compreso l’eventuale accesso presso le strutture pubbliche.
- 2) Per le operazioni relative alla gestione delle **verifiche ispettive da parte della Pubblica Amministrazione** (ad es. INPS, Guardia di Finanza, ENAC, Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - i rapporti con i funzionari pubblici, nell’ambito delle diverse verifiche ispettive, siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri/previamente identificati dalla Società e che tali rapporti avvengano nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza;
 - in caso di “voli extra-UE” sia archiviata la documentazione prevista dalla circolare EAL-10 dell’ENAC e dal Regolamento Sanitario Internazionale (ovvero lista dei passeggeri e Dichiarazione Generale dell’Aeromobile) per eventuali verifiche delle autorità sanitarie competenti (Ufficio di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera);

- la firma del verbale eventualmente emesso a seguito di un'ispezione avvenga a cura di un soggetto preventivamente identificato e autorizzato dalla Società;
 - il soggetto responsabile della verifica informi l'OdV dell'inizio e della fine del procedimento, nonché di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, e trasmetta copia dei verbali redatti dalle Autorità ispettive;
 - il Responsabile dell'unità organizzativa oggetto di ispezione informi, laddove ritenga necessario data la tipologia di ispezione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico dell'inizio del procedimento di ispezione e successivamente informi lo stesso dell'esito dell'ispezione;
 - sia predisposto e costantemente aggiornato un registro delle verifiche ispettive da compilare a seguito di ogni visita ispettiva (indipendentemente dal fatto che a seguito della visita ispettiva sia stato redatto o meno un verbale);
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 3) Per le operazioni relative alla gestione di **contributi, sovvenzioni e finanziamenti**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia effettuata una verifica della correttezza/completezza e della veridicità della documentazione inviata ai fini dell'ottenimento di finanziamenti, erogazioni, contributi, ecc.;
 - l'impiego delle risorse finanziarie ottenute come finanziamento, contributo o erogazione, sia destinato esclusivamente alle iniziative ed al conseguimento delle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto;
 - l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto ed ottenuto;
 - sia verificato, mediante un controllo sulla reportistica prodotta (ad esempio, con particolare riferimento ai finanziamenti per la formazione professionale, indicazione dei corsi erogati, fogli presenza dei partecipanti ai corsi, ecc.), il corretto utilizzo dei finanziamenti, erogazioni, contributi, ecc. ottenuti;
 - sia predisposto un report periodico, da inviare al Direttore Generale, al fine di monitorare i finanziamenti, erogazioni, contributi, ottenuti, utilizzati e da utilizzare;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 4) Per le operazioni relative alla gestione dei **contenziosi e degli accordi** (es. tributari/fiscali, giuslavoristici, fornitori, ecc.), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
 - sia conferita la rappresentanza legale attraverso idonea procura;
 - la Società assuma un comportamento collaborativo con le Autorità Giudiziarie;
 - tutte le dichiarazioni rese ad esponenti dell'Autorità Giudiziaria da parte dei destinatari del Modello rispettino i principi di chiarezza, correttezza e trasparenza;
 - siano costantemente monitorate le azioni legali penali, civili, amministrative e tributarie, attive o passive attraverso la compilazione di apposita informativa di riepilogo;

- sia definito un flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza (es. inizio del procedimento, risultanze delle varie fasi di giudizio, conclusione del procedimento, criticità emerse, numero di contenziosi in essere, ecc.);
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata all'Autorità Giudiziaria, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 5) Per le operazioni relative alla gestione della **convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia garantita la massima trasparenza nell'esecuzione dei compiti e delle attività definite all'interno della Convenzione con la Provincia Autonoma di Bolzano;
 - eventuali altri ricavi o finanziamenti ottenuti tramite terzi siano sempre esposti alla Provincia Autonoma di Bolzano e detratti dal budget;
 - sia implementata una contabilità separata relativamente ad ogni settore di intervento, in modo che:
 - ✓ i costi ed i ricavi possano essere verificati analiticamente;
 - ✓ i servizi d'interesse economico generale (SIEG) siano distinti dalle attività commerciali;
 - la liquidazione delle prestazioni rese avvenga previa presentazione della seguente documentazione:
 - ✓ fatture elettroniche;
 - ✓ bilancio approvato dall'Assemblea generale;
 - sia garantita la massima collaborazione, efficienza e puntualità nel caso in cui la Provincia effettui ispezioni, controlli, rilevazioni, richieste documentali (ad es.: libri contabili, ricevute di pagamento, incarichi, preventivi, note spese, ecc.);
 - sia fornita tempestiva comunicazione alla Provincia in relazione a:
 - ✓ qualsiasi emergenza/guasti che rendano temporaneamente inutilizzabile l'aeroporto;
 - ✓ avvenuta sospensione o revoca del certificato di gestione aeroportuale rilasciato da ENAC;
 - siano portati a conoscenza della Provincia gli aspetti interni organizzativi, nonché il riparto delle funzioni e delle responsabilità interne;
 - sia trasmessa alla Provincia la carta dei servizi approvata dall'ENAC.
- 6) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi, ivi incluse procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate** (affidamento diretto a trattativa privata), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- il ricorso all'appalto e la selezione dell'appaltatore siano conformi alle disposizioni pubbliche vigenti in tema di appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Legge Provinciale 16/2015 e s.m.i.) e improntati a criteri di trasparenza, non discriminazione e tracciabilità dei criteri a fondamento della scelta del fornitore;
 - siano predisposti ed implementati patti di integrità nei bandi di gara e siano previste clausole di salvaguardia (nei bandi di gara e nelle lettere di invito) che escludano i soggetti che non aderiscono a tali patti;
 - nella indizione di gare ed in generale in ogni trattativa, tutti i soggetti che operino per conto della Società ed a ciò autorizzati da questa operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti

vigenti e della corretta pratica commerciale, nonché del Modello e del Codice di comportamento;

- le modalità di affidamento siano individuate in conformità al “Regolamento per la disciplina degli affidamenti”;
- le modalità di selezione del contraente siano attuate in conformità alle procedure interne, privilegiando la scelta entro l’elenco fornitori in uso e, tenuto conto della tipologia di affidamento, dei “requisiti di ordine generale” (ossia previsti dalle normative applicabili) e dei “requisiti di ordine speciale” (ossia definiti dall’ABD);
- l’iscrizione all’elenco dei fornitori avvenga dietro compilazione, da parte del fornitore, di apposita modulistica, nonché previa comparazione con altri operatori; annualmente, ai fini del rinnovo dell’elenco, venga richiesto il casellario giudiziale del Legale Rappresentante; la selezione dei fornitori deve avvenire preferibilmente nell’ambito degli operatori iscritti in tale elenco;
- nella scelta del fornitore e dell’appaltatore siano preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti, tra cui la reputazione e l’affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l’adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice di comportamento e dal Modello della Società;
- possano intrattenere rapporti con i terzi partecipanti alle gare esclusivamente il Responsabile Unico del Procedimento ed i soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;
- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come destinatario il soggetto aggiudicatario della gara siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il Responsabile Unico del Procedimento identifichi, quando questi non siano individuati nelle linee guida individuate dalla Società o dal capitolato di gara, gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con i partecipanti alle gare siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- monitoraggio del rispetto dei termini previsti per la conclusione dei rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti/conferme d’ordine;
- le richieste di affidamenti per forniture, servizi e lavori fino a 40.000 euro siano effettuate tramite apposita modulistica aziendale (“determina a contrarre”) al fine di evidenziare, tra le altre, i seguenti aspetti:
 - ✓ oggetto e motivazione della richiesta;
 - ✓ tipologia di affidamento;
 - ✓ fornitore proposto ed eventuale presenza nell’elenco fornitori;
 - ✓ criterio di selezione dell’operatore economico (se non presente nell’elenco fornitori);
 - ✓ numero di offerte richieste;
- nessuna prestazione di beni, servizi e lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica e non periodica, possa essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia (che non troverebbe applicazione se non vi fosse stato il frazionamento);
- l’intera procedura debba uniformarsi costantemente a criteri di trasparenza e non discriminazione;
- la procedura debba essere definita in modo chiaro e debba essere differenziata tra acquisti di beni e affidamento di lavori;

- tutta la documentazione inerente gli acquisti attesti la metodologia utilizzata e l'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, l'oggetto, l'importo e le motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
 - la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'affidamento di lavori o dell'acquisizione di beni o servizi effettuati in qualità di stazione appaltante sia conservata in un apposito archivio e/o intranet aziendale (Share Point), con modalità tali da impedire la modifica successiva al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
 - vi sia separazione dei compiti tra chi autorizza, chi controlla e chi esegue le operazioni;
 - l'approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto/conferma d'ordine, in cui sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
 - nella selezione di fornitori e appaltatori siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
 - le fatture ricevute dalla Società relative all'acquisto di beni o di servizi siano registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o del servizio;
 - il Responsabile Interno segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dall'appaltatore o dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
 - non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti/professionisti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
 - nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
 - sia vietato sottoscrivere contratti/conferme d'ordine con fornitori/consulenti "vicini" o "graditi" a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
 - ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori/consulenti siano apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice di comportamento, che vengono loro comunicati secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della Parte Generale e che indicano chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti.
- 7) Per le operazioni relative alla **selezione, assunzione e gestione del personale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano rispettati i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nelle attività volte alla selezione ed assunzione del personale;
 - siano garantite le pari opportunità all'impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di nazionalità, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali;
 - sia verificata, ai fini dell'assunzione, un'adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca oltre l'inglese per le posizioni a contatto con il cliente passeggero e General Aviation;
 - ;
 - ai fini della scelta, siano valutati più candidati;
 - siano valutate le attitudini, anche etico-comportamentali, dei candidati tramite compilazione di apposito questionario;
 - sia previsto, preliminarmente all'inizio del rapporto di lavoro, un controllo dei precedenti penali

(es. nulla osta richiesto all'Ufficio Digos della Polizia di Stato);

- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione;
- le assunzioni avvengano nel rispetto del CCAL in vigore;
- siano assicurate all'interno delle Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, nel rispetto della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- le condizioni economiche siano coerenti con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- sia definita una contrattualistica standard che preveda clausole di adesione ai principi del D.Lgs. 231/2001 ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione; in particolare, sia vietata l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni e nei confronti della Società (ex art. 53, co. 16-ter D.Lgs. 165/2001);
- siano effettuati inserimenti/modifiche nell'anagrafica del personale esclusivamente in base a comunicazioni scritte presentate dal dipendente e supportate da idonea documentazione;
- in relazione alle presenze del personale, sia utilizzato il software Time&Work per la rilevazione delle timbrature (affinché le stesse non possano essere modificate) e siano pubblicati i turni su intranet aziendale Share Point;
- eventuali variazioni retributive siano concesse sulla base di criteri meritocratici e/o di anzianità e nel rispetto del CCAL;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- sia predisposto un programma formativo in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;
- sia verificata la coerenza tra gli incentivi/premi riconosciuti e quanto predefinito;
- sia predisposto e costantemente aggiornato un inventario dei beni attribuiti agli assegnatari;
- siano stabilite le modalità di restituzione dei *benefit* in caso di dimissioni/licenziamento;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

8) Per le operazioni relative alla gestione di **omaggi, note spese e spese di rappresentanza**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- non possano essere mai elargiti omaggi che siano in contanti o forme equivalenti (es. carte prepagate o buoni regalo, ecc.) e/o che possano dare l'impressione di avere lo scopo di influenzare le decisioni operative del terzo (es. Cliente, fornitore, Partner, ecc.);
- offrire o promettere ai Funzionari Pubblici o a loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di omaggio o prestazioni gratuite che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con la Società, o finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- siano previste delle soglie di importo economico massimo (non superiore a 150 €) per singolo omaggio con relativi livelli autorizzativi;
- gli omaggi siano recapitati presso la sede della Società del destinatario e mai presso indirizzi privati;

- sia vietato elargire omaggi in fase di gara e assegnazione dei contratti, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
 - non possano essere mai accettati omaggi in contanti o forme equivalenti (es. carte prepagate o buoni regalo);
 - sia vietato ricevere omaggi in fase di gara e assegnazione dei contratti, nel rispetto del D.Lgs. 231/2001 e dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
 - gli omaggi siano ricevuti presso la sede della Società e non al proprio indirizzo privato o a quello di parenti/amici, in quanto legati al rapporto di lavoro;
 - sia predisposto e costantemente aggiornato un elenco degli omaggi ricevuti e di quelli rifiutati al fine di garantire la tracciabilità;
 - siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e/o del ruolo aziendale ricoperto, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società, sia note spese sia spese di rappresentanza;
 - il rimborso delle spese sostenute sia richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa delle spese sostenute;
 - sia individuato il responsabile che autorizzi *ex ante* o *ex post* le note spese ai soggetti richiedenti;
 - in sede di liquidazione, la voce relativa al rimborso delle spese di rappresentanza sia distinta rispetto a quella relativa al rimborso delle note spese;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 9) Per le operazioni relative alla gestione delle **risorse finanziarie** (ivi inclusa la gestione del regime tariffario e della piccola cassa), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia garantita la segregazione tra chi gestisce l'inserimento/modifica dei dati anagrafici del fornitore e chi autorizza le disposizioni di pagamento;
 - siano applicati i corrispettivi per la fornitura delle infrastrutture e dei servizi propedeutici al trasporto aereo (ad es. diritti aeroportuali, corrispettivi per le attività di *security*);
 - siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
 - le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - gli incassi ed i pagamenti della Società siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
 - sia limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, anticipi di cassa, rimborso spese ai dipendenti e spese di rappresentanza. Qualora avvengano operazioni in contanti, queste siano autorizzate e motivate queste siano autorizzate e motivate da soggetti muniti di adeguati poteri;
 - la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
 - in relazione alla gestione della piccola cassa:

- ✓ sia individuato un responsabile della gestione della piccola cassa;
 - ✓ siano definite le tipologie di spesa che possono essere sostenute utilizzando la piccola cassa;
 - ✓ sia predisposto un registro di tutte le movimentazioni;
 - ✓ siano effettuate periodiche riconciliazioni tra il registro e il dato contabile;
- sia vietato:
 - ✓ effettuare pagamenti su conti correnti non intestati al fornitore;
 - ✓ effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
 - ✓ effettuare pagamenti in paesi diversi da quello:
 - di residenza del fornitore e/o dell'ABD;
 - in cui avviene la fornitura;
 - ✓ siano rispettati i limiti di utilizzo del denaro contante previsti dalla normativa anti-riciclaggio *pro-tempore* vigente;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 10) Per le operazioni relative alla gestione delle **attività commerciali**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- i sub-concessionari/fornitori esercitino le proprie attività all'interno degli spazi aeroportuali in modo da assicurare il massimo prestigio dell'aeroporto;
 - sia vietato sottoscrivere sub-concessioni/contratti con società/persone fisiche "vicine" o "gradite" a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità e convenienza dell'operazione;
 - nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
 - nella selezione di sub-concessionari/fornitori siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
 - sia redatto e archiviato adeguato supporto documentale in relazione ai rapporti intrattenuti con i sub-concessionari/fornitori, compreso l'eventuale *iter* di selezione;
 - nella scelta del fornitore e dell'appaltatore siano preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti, tra cui la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice di comportamento e dal Modello della Società;
 - ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori/consulenti siano apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice di comportamento, che vengono loro comunicati secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della Parte Generale e che indicano chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti.
- 11) Per le operazioni relative alla **predisposizione del bilancio** (e delle comunicazioni sociali dirette al socio e / o a terzi) e **gestione delle attività contabili e fiscali**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con

correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- sia implementata una contabilità separata relativamente ad ogni settore di intervento, in modo che i costi e i ricavi possano essere verificati analiticamente; siano individuati i dati e le notizie che ciascuna funzione deve eventualmente fornire al Referente Contabilità e Tesoreria (ad es.: *memorandum* rifornimento carburante) e la tempistica per la loro trasmissione;
- sia assicurato il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- la rilevazione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla Società e garantiscano la segregazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dal Direttore Generale, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- sia formalizzato un calendario delle chiusure contabili;
- la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla riunione dell'Assemblea chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle prassi della Società, informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;
- sia assicurata la massima trasparenza e collaborazione nei rapporti con il Collegio Sindacale e con il revisore contabile/società di revisione;
- sia prevista attestazione del revisore contabile/società di revisione in merito alle attività di rendicontazione analitica previste dalla legge;
- siano osservate rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- le comunicazioni previste dalla legge siano effettuate tempestivamente e correttamente, in modo veritiero e completo;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

12) Per le operazioni relative alla gestione del **tesserino d'ingresso**, i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- la Società operi nel rispetto delle prescrizioni del Piano Nazionale di Sicurezza e delle circolari ENAC;
- sia previsto, preliminarmente all'inizio del rapporto di lavoro, un controllo dei precedenti penali (nulla osta richiesto all'Ufficio Digos della Polizia di Stato) nonché attestazione di partecipazione ad un corso di sensibilizzazione alla *security*;
- l'accesso dei vari operatori esterni all'ABD (ad es. manutentori) sia vincolato al possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto (T.I.A.) che potrà essere richiesto da tutti coloro che abbiamo

un motivo legittimo per accedervi, sia esso formazione, lavoro, informazione ed educazione. L'emissione del tesserino potrà avvenire previo controllo dei precedenti penali (nulla osta richiesto all'Ufficio Digos della Polizia di Stato) e tramite attestazione ad un corso obbligatorio di generale sensibilizzazione alla *security*;

- l'accesso all'area sterile⁷ è rigorosamente vietato a chiunque non sia in possesso di:
 - ✓ biglietto di trasporto aereo;
 - ✓ certificato di membro di equipaggio;
 - ✓ licenza aeronautica in corso di validità;
 - ✓ tessera multi servizi ENAC;
 - ✓ qualifica di passeggero di voli di aviazione generale, scuole di volo, paracadutismo e lavoro aereo, se accompagnati da persona qualificata o dall'operatore aereo, dal pilota o da un responsabile della scuola di volo o della società;
 - ✓ TIA (Tesserino d'Ingresso in Aeroporto);
 - ✓ Pass Visitatore - comunque scortato da persona munita di TIA;
- tutti i veicoli che accedono in area sterile e nelle parti critiche dell'aeroporto devono essere sottoposti ad ispezione allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti in area sterile;
- tutti i passeggeri e relativi bagagli a mano, operatori aeroportuali ed equipaggi che accedono in area sterile e nelle parti critiche dell'aeroporto debbano essere sottoposti ad ispezione allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti in area sterile;
- il tesserino di ingresso in Aeroporto individui l'area o le aree alle quali il titolare ha diritto ad accedere;
- il tesserino di ingresso in Aeroporto sia sempre esposto in maniera visibile da ogni addetto;
- sia predisposta apposita modulistica ai fini della gestione del tesserino di ingresso (ad es. modulo per la richiesta rilascio e/o rinnovo tesserino di ingresso in aeroporto; modulo per la restituzione del tesserino di ingresso in aeroporto; modulo per la richiesta di sostituzione del tesserino di ingresso in aeroporto; modulo per la richiesta di rilascio del tesserino di ingresso VISITATORE e SCORTA; etc.);
- sia predisposto un registro elettronico e cartaceo delle pratiche di ogni tesserino rilasciato, restituito, non restituito, smarrito, duplicato. La lista aggiornata di tale registro viene periodicamente distribuita ai varchi di controllo al personale ivi predisposto.

⁷ Per area sterile si intende parte di area lato volo ove, oltre alle limitazioni all'accesso, sono adottate ulteriori misure di sicurezza; tale area deve comprendere almeno:

- parte di aeroporto alla quale i passeggeri in partenza hanno accesso;
- una parte di aeroporto attraverso la quale può transitare il bagaglio da stiva in partenza già sottoposto a controllo o nella quale esso può essere conservato;
- una parte di aeroporto destinata al parcheggio di aeromobili sui quali effettuare l'imbarco ed il carico.

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24-*bis* del Decreto)

B.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”:

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria** (art. 491-*bis* c.p.)

Costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, previste nel capo III del c.p., commesse su documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all’ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici** (art. 615-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-*quinqüies*)

Costituito dalla condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l’interruzione o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quater* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-*quinqüies* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità** (art. 635-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo il fatto non costituisca più grave reato.

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-*quater* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-*quinquies* c.p.)
Costituito dalla condotta descritta al precedente articolo 635-*quater*, qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-*quinquies* c.p.)
Costituito dalla condotta del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.
- **Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica** (Art. 1, comma 11, d.l. 21 settembre 2019, n. 105)
Il reato è specificamente finalizzato a circoscrivere i rischi informatici della nuova tecnologia 5G, in modo da preservare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, d.l. 105/2019), punendo chi, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

B.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, è stata individuata presso la Società la seguente **Attività Sensibile** in relazione ai reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione del **sistema informatico**.

B.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono l'Attività Sensibile individuata nel paragrafo precedente, i principi di comportamento e di prevenzione generali prevedono che:

- sia vietato ai collaboratori della Società accedere abusivamente (intendendosi qui per modalità abusiva quella caratterizzata dall'assenza di autorizzazione all'accesso ad un sistema protetto) ad alcun sistema informatico o telematico della Società o di terze parti anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. reperendo informazioni e dati);

- sia vietato ai collaboratori della Società ricevere, detenere o diffondere abusivamente (la detenzione abusiva o la diffusione si caratterizzano dall'assenza di legittimazione alla detenzione o alla diffusione dei codici) e in qualsiasi forma, codici di accesso per accedere a sistemi informativi o telematici della Società o di terze parti, anche qualora tale comportamento possa direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società (ad es. utilizzando tali codici per accedere a sistemi altrui e compiere operazioni illecite);
- l'eventuale produzione di un documento informatico sia eseguita verificando che il contenuto del documento sia corretto e veritiero e rendendo all'operatore dichiarazioni o attestazioni vere;
- sia vietato a tutti i collaboratori della Società procurarsi, diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, attraverso strumenti aziendali, personali o di terze parti, diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- siano assolutamente vietate le pratiche di intercettazione (anche tramite *tablet* e/o *smartphone*), impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, e di semplice installazione di strumenti che possano conseguire tali scopi, anche con finalità che possano direttamente o indirettamente produrre un vantaggio o un interesse per la Società;
- sia vietato a tutti i collaboratori della Società di eseguire azioni od operazioni che possano causare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di terze parti, in particolare se utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

B.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione del sistema informatico**, i principi di comportamento e di prevenzione specifici prevedono che:
 - i *server* applicativi centralizzati siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
 - l'accesso ai suddetti locali sia riservato ai soli soggetti autorizzati;
 - l'accesso logico ai sistemi informativi sia protetto da *user id* e *password* utente con scadenza periodica;
 - l'accesso logico ai sistemi informativi sia differenziato a seconda del profilo utente/poteri attribuiti al singolo;
 - le risorse informatiche assegnate a ciascun dipendente siano utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività e non possano essere cedute a terzi. Tali risorse siano conservate in modo appropriato e sia tempestivamente informata la Società di eventuali furti o danneggiamenti;
 - ogni utente disponga di *userid* e *password* personale per l'accesso ai sistemi informativi della Società, custodisca accuratamente le proprie credenziali evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza e le aggiorni periodicamente secondo le tempistiche imposte dalla Società;
 - siano prontamente disattivate le credenziali di accesso ai sistemi per le utenze dismesse;
 - siano utilizzati esclusivamente *software* di cui si possiede regolare licenza;
 - sia compilato e tenuto costantemente aggiornato un inventario dei *software* in uso presso la Società;
 - siano effettuate verifiche periodiche in merito alle utenze attive/disattivate nonché alle licenze possedute ed ai programmi installati;
 - i sistemi informatici della Società non consentano l'installazione di programmi/*software* non autorizzati;

- la rete sia protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*;
- i *backup* dei dati residenti sui *server* siano salvati con frequenza almeno giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati;
- sia garantita la tracciabilità, entro un determinato lasso temporale, dei documenti prodotti e delle modifiche a questi apportate;
- sia garantita, laddove possibile e necessario, la protezione dei *file*, mediante meccanismi quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile, ecc.;
- la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (art. 24-ter del Decreto) E REATI TRANSNAZIONALI (art. 10, L. 146/2006)

C.1 Premessa

L'art. 10 della L. 146/2006 prevede l'estensione della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001 in riferimento ad alcuni reati, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, ossia ove il reato possa considerarsi transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 della legge sopra menzionata si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

C.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti "Delitti di criminalità organizzata":

Delitti di criminalità organizzata

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

Costituito dalla condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o partecipano ad un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti

- **Associazione di tipo mafioso anche straniera** (art. 416-bis c.p.)

Costituito dalla condotta di chi fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché di coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

- **Scambio elettorale politico-mafioso** (art. 416-ter c.p.)

Costituito dalla condotta di chi accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

- **Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo** (L. 203/1991)

- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo** (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Reati transnazionali

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti “Reati transnazionali”:

- **Associazione per delinquere** (art. 416 c.p.)

Per fluidità del documento, si rimanda alla condotta descritta al paragrafo C.2 – Reati applicabili – Delitti di criminalità organizzata, in riferimento al reato di cui all’art. 416 c.p.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (art. 416-*bis* c.p.)

Per fluidità del documento, si rimanda alla condotta descritta al paragrafo C.2 – Reati applicabili – Delitti di criminalità organizzata, in riferimento al reato di cui all’art. 416-*bis* c.p.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

- **Favoreggiamento personale** (art. 378 c.p.)

Costituito dalla condotta di chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

C.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all’ art. 24-*ter* del Decreto ed all’art. 10 della L. 146/2006, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) **Approvvigionamento di beni e servizi, ivi incluse procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate** (affidamento diretto a trattativa privata);
- 2) **Selezione, assunzione e gestione del personale;**
- 3) Gestione delle **risorse finanziarie** (ivi inclusa la gestione del regime tariffario, del fondo economale e della piccola cassa);
- 4) Gestione delle **attività commerciali;**
- 5) **Predisposizione del bilancio** (e delle comunicazioni sociali dirette al socio e / o a terzi) **e gestione delle attività contabili e fiscali;**
- 6) Gestione **carburanti.**

C.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative all’**approvvigionamento di beni e servizi, ivi incluse procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate** (affidamento diretto a trattativa privata), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A della presente Parte Speciale, con particolare riferimento ai seguenti

protocolli di cui al paragrafo A.6, punto 6):

- siano predisposti ed implementati patti di integrità nei bandi di gara e siano previste clausole di salvaguardia (nei bandi di gara e nelle lettere di invito) che escludano i soggetti che non aderiscono a tali patti;
- le modalità di selezione del contraente siano attuate in conformità al “Regolamento elenco fornitori” e, tenuto conto della tipologia di affidamento, dei “requisiti di ordine generale” (ossia previsti dalle normative applicabili) e dei “requisiti di ordine speciale” (ossia definiti dall’ABD);
- nella scelta del fornitore e dell’appaltatore siano preventivamente valutati criteri soggettivi od oggettivi predefiniti, tra cui la reputazione e l’affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l’adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice di comportamento e dal Modello della Società;
- l’iscrizione all’elenco dei fornitori avvenga dietro compilazione, da parte del fornitore, di apposita modulistica, nonché previa comparazione con altri operatori; annualmente, ai fini del rinnovo dell’elenco, venga richiesto il casellario giudiziale del Legale Rappresentante; la selezione dei fornitori deve avvenire preferibilmente nell’ambito degli operatori iscritti in tale elenco;
- monitoraggio del rispetto dei termini previsti per la conclusione dei rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti/conferme d’ordine;
- tutta la documentazione inerente gli acquisti attesti la metodologia utilizzata e l’*iter* procedurale seguito per l’effettuazione dell’acquisto, l’oggetto, l’importo e le motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- l’approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto/conferma d’ordine, in cui sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
- nella selezione di fornitori e appaltatori siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
- le fatture ricevute dalla Società relative all’acquisto di beni o di servizi siano registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o del servizio;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti/professionisti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società o non conformi all’incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- ai contratti che regolano i rapporti con i fornitori/consulenti siano apposte clausole che richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello e del Codice di comportamento, che vengono loro comunicati secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della Parte Generale e che indicano chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti.

2) Per le operazioni relative alla **selezione, assunzione e gestione del personale**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione A della presente Parte Speciale, con particolare riferimento ai seguenti protocolli di cui al paragrafo A.6, punto 6):

- l’attività sensibile in oggetto sia disciplinata dal “Regolamento per il reclutamento del personale” di cui si è dotata la Società;
- siano valutate le attitudini, anche etico-comportamentali, dei candidati tramite compilazione di apposito questionario;
- sia previsto, preliminarmente all’inizio del rapporto di lavoro, un controllo dei precedenti penali (ad es. nulla osta richiesto all’Ufficio Digos della Polizia di Stato);

- sia definita una contrattualistica standard che preveda clausole di adesione ai principi del D.Lgs. 231/2001 ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.
- 3) Per le operazioni relative alla **gestione risorse finanziarie** (ivi inclusa la gestione del regime tariffario, del fondo economale e della piccola cassa), si rimanda a quanto previsto nella Sezione A della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.6, punto 9).
- 4) Per le operazioni relative alla gestione delle **attività commerciali** si rimanda a quanto previsto nella Sezione A “Reati contro la Pubblica Amministrazione” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo A.6, punto 10).
- 5) Per le operazioni relative alla **predisposizione del bilancio** (e delle comunicazioni sociali dirette al socio e / o a terzi) e **gestione delle attività contabili e fiscali**, si rimanda a quanto previsto nella Sezione F “Reati Societari” della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 1).
- tutte le fatture ricevute da fornitori e da consulenti siano a fronte di beni o servizi effettivamente ricevuti o di cui la Società abbia usufruito, in linea con quanto previsto dal relativo contratto;
 - sia tenuta traccia scritta della effettiva ricezione del bene o del servizio e sia tenuta evidenza delle verifiche effettuate;
 - i contratti/conferme d’ordine con i fornitori di beni o servizi e con i consulenti siano sempre per iscritto e fondati su apposita modulistica della Società (ad es. determina a contrarre per affidamenti di forniture, servizi e lavori fino a 40.000 euro) indicante, a mero titolo esemplificativo, eventuale presenza nell’elenco fornitori, il criterio di selezione della controparte (se non presente nell’elenco fornitori), etc.
- 6) Per le operazioni relative alla gestione **carburanti**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- la Società tenga in buono stato gli strumenti di erogazione e di misurazione del carburante stesso, astenendosi da ogni e qualsiasi manomissione; ogni anomalia deve essere prontamente segnalata;
 - siano periodicamente annotati in appositi registri/*memorandum* gli scarichi ed i carichi di carburante ricevuti come rifornimenti e venduti ai clienti;
 - siano tracciate in appositi *memorandum* le specifiche del rifornimento, quali ad esempio: marca aeromobile, indirizzo e ragione sociale, tipo di volo, provenienza e destinazione, trascrizione dei dati della richiesta di rifornimento, etc.);
 - sia utilizzato il carburante presso le pompe per gli utilizzi di legge;
 - le somme ricevute a titolo di pagamento del prezzo della vendita di carburante siano trattate nel rispetto dei protocolli fissati nel presente Modello per la gestione delle risorse finanziarie e del sistema di contabilità analitica.

D) FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (art. 25-bis del Decreto)

D.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”:

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453, nn. 3 e 4 c.p.)

Costituita dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Per concerto si intende qualsiasi rapporto, anche mediato cioè attraverso uno o più intermediari, successivo alla falsificazione tra chi detiene spende o mette in circolazione le monete e l'autore della falsificazione.

- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate** (art. 455 c.p.)

Costituita dalla condotta di chi, fuori dai casi di falsificazione, contraffazione, alterazione e fuori dai casi di concerto con chi ha eseguito le predette condotte, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete che sa essere contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione oppure le spende o le mette altrimenti in circolazione.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede** (art. 457 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (art. 464 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni** (art. 473 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi, segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, segni, brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e chi, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti.

D.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-bis del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione delle **risorse finanziarie** (ivi inclusa la gestione del regime tariffario e della piccola cassa).

D.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione risorse finanziarie** (ivi inclusa la gestione del regime tariffario e della piccola cassa), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano individuati i soggetti appartenenti al personale della Società che entrano in contatto con somme di denaro contante;
 - non vi sia identità soggettiva tra l'operatore di cassa, il soggetto competente al controllo sugli incassi e i soggetti preposti alla sicurezza dell'aeroporto;
 - non possa essere detenuto denaro contante che non abbia generato un corrispettivo e una registrazione contabile;
 - durante il turno di cassa sia vietato detenere denaro personale;
 - in caso di sospensione o chiusura della cassa, sia impedito l'utilizzo inopportuno della cassa stessa;
 - siano formalizzati e comunicati al personale della Società che entra in contatto con denaro contante i principali criteri per il riconoscimento di denaro contante falso;
 - siano messi a disposizione strumenti idonei per il riconoscimento di banconote false;
 - siano predisposti idonei meccanismi di sicurezza per l'accesso al locale cassaforte;
 - tutti i movimenti da o verso il locale cassaforte siano registrati con mezzi idonei a garantire la verificabilità delle somme versate e prelevate;
 - sia predisposto un documento riepilogativo dei movimenti di denaro che transitano dalla cassaforte;
 - alla cassaforte accedano solo i soggetti previamente autorizzati, affinché sia sempre assicurato un controllo da parte dei soggetti preposti alla sicurezza circa l'identità del soggetto che accede o chiude il locale cassaforte;
 - in caso di sospetto circa la falsità del denaro, l'operatore cassa avvisi immediatamente il Direttore Generale.

E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (art. 25-bis.1 del Decreto)

E.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti "Delitti contro l'industria e il commercio":

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.
- **Frode nell'esercizio del commercio** (art. 515 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.)
Costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al punto precedente. Tali condotte sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517-quater c.p.)
Costituito dalla condotta di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

E.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-bis.1 del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione **carburanti**;
- 2) Gestione **attività di catering**.

E.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla gestione dei **carburanti**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano periodicamente effettuati controlli sulla qualità del carburante (ad es. prelievo di campioni da sottoporre a verifica di controllo della qualità e da confrontare con il Certificato di Qualità di Raffineria, controllo visivo, prova acqua con siringa e capsula, *Test Millipore*, verifica della conducibilità, etc.) al fine di prevenire i rischi specifici dell'attività in oggetto (es. contaminazione del gasolio da acqua, particelle solide, altri prodotti, etc.) secondo le procedure di cui al "Manuale operativo di aviorifornimento"
 - siano regolarmente spurgati e campionati i pozzetti di spurgo dei serbatoi e dei filtri, per rilevare ed eliminare qualsiasi agente contaminante che si sia accumulato;
 - siano effettuate attività di manutenzione al fine di verificare con regolarità che le guarnizioni delle valvole e le pompe siano in buone condizioni di funzionamento e in genere che non siano deteriorate;
 - sia periodicamente verificata la corretta corrispondenza tra la descrizione del carburante venduto e quanto riportato sugli erogatori;
 - la Società si avvalga esclusivamente di fornitori che rispettano e adottano i principi previsti dalle normative che stabiliscono le specifiche ambientali dei carburanti;
 - la consegna del carburante da parte della società fornitrice avvenga sotto lo stretto controllo del personale della Società che controlla immediatamente la qualità e la quantità del prodotto immesso nelle cisterne dotate di conta litri.
- 2) Per le operazioni relative alla gestione delle attività di **catering**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi etici che guidano la Società;
 - sia prevista contrattualmente la facoltà della Società di eseguire o far eseguire controlli di qualità, nonché tutti gli accertamenti ritenuti opportuni per verificare la qualità della fornitura;
 - sia verificata la sicurezza e l'integrità degli specifici contenitori isotermitici per alimenti.

F) REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

F.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti “Reati societari”:

- **False comunicazioni sociali** (art. 2621 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, fuori dai casi previsti dall’art. 2622, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, salvo che costituiscano più grave reato, i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, la punibilità è estesa anche al caso in cui i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- **Impedito controllo** (art. 2625 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

- **Indebita restituzione dei conferimenti** (art. 2626 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori** (art. 2629 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

- **Omessa comunicazione del conflitto d’interesse** (art. 2629-bis c.c.)

Costituito dalla condotta dei membri del Consiglio di Amministrazione che omettono di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società.

- **Formazione fittizia del capitale sociale** (art. 2632 c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori** (art. 2633 c.c.)

Costituito dalla condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

▪ **Illecita influenza sull'assemblea** (art. 2636 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

▪ **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.)

Costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

▪ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

Costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima ovvero, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Si precisa che i reati di "Corruzione tra privati" e di "Istigazione alla corruzione tra privati", ritenuti applicabili alla realtà dell'ABD (nonché le Attività Sensibili nel cui ambito possono, in linea di principio, concretizzarsi tali reati), sono trattati nella Sezione A della presente Parte Speciale in una logica di integrazione delle misure di prevenzione dei reati corruttivi.

F.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-ter del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione dei **rapporti con le Autorità di Vigilanza** (ad es. Autorità Nazionale Anticorruzione, ecc.) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- 2) **Predisposizione del bilancio** (e delle comunicazioni sociali dirette al socio e / o a terzi) e **gestione delle attività contabili e fiscali**;
- 3) Gestione dei **rapporti con il Socio unico, Organi di Controllo e accesso alla documentazione societaria**;
- 4) Gestione delle **operazioni sul capitale** e delle **operazioni straordinarie** (aumenti di capitale, riduzione del capitale, fusioni, scissioni).

F.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **predisposizione del bilancio** (e delle comunicazioni sociali dirette al

socio e / o a terzi) e **gestione delle attività contabili e fiscali**, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza al fine di fornire ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - sia implementata una contabilità separata relativamente ad ogni settore di intervento, in modo che i costi e i ricavi possano essere verificati analiticamente; siano individuati i dati e le notizie che ciascuna funzione deve eventualmente fornire al Referente Contabilità e Tesoreria (ad es. *memorandum* rifornimento carburante) e la tempistica per la loro trasmissione;
 - sia assicurato il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi deve effettuare il relativo controllo;
 - la rilevazione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla Società e garantiscano la segregazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
 - eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dal Direttore Generale, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - sia formalizzato un calendario delle chiusure contabili;
 - la bozza di bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla riunione dell'Assemblea chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio;
 - chiunque riceva ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle prassi della Società, informi, senza indugio, l'Organismo di Vigilanza;
 - sia assicurata la massima trasparenza e collaborazione nei rapporti con il Collegio Sindacale e con il revisore contabile/società di revisione;
 - sia prevista attestazione del revisore contabile/società di revisione in merito alle attività di rendicontazione analitica previste dalla legge;
 - siano osservate rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
 - le comunicazioni previste dalla legge siano effettuate tempestivamente e correttamente, in modo veritiero e completo;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 2) Per le operazioni relative alla gestione dei **rapporti con le Autorità di Vigilanza** (ad es. Autorità Nazionale Anticorruzione, ENAC, ecc.) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- possano intrattenere rapporti con funzionari delle Autorità di Vigilanza esclusivamente i soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;
 - i rapporti con le Autorità di Vigilanza siano improntati alla massima trasparenza, collaborazione,

- disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- il Responsabile Interno verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società alle Autorità pubbliche di Vigilanza, siano complete e veritiere.
- 3) Per le operazioni relative alla gestione delle **operazioni sul capitale e delle operazioni straordinarie** (aumenti di capitale, riduzione del capitale, fusioni, scissioni), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione. Tale documentazione dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:
 - ✓ descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, controlli fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione, ecc.);
 - ✓ caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
 - ✓ modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisor* coinvolti;
 - ✓ impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
 - ove richiesto, gli Organi di Controllo esprimano motivato parere sull'operazione;
 - ai fini della registrazione contabile dell'operazione sia verificata preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
 - nella conduzione di qualsiasi trattativa siano evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse.
- 4) Per le operazioni relative alla gestione dei **rapporti con il Socio unico, Organi di Controllo e accesso alla documentazione societaria**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse agli Organi di Controllo (ad es. Collegio Sindacale);
 - il responsabile della funzione a cui sia richiesta un'informazione dagli Organi di Controllo verifichi la completezza, inerenza e correttezza della documentazione trasmessa;
 - le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dagli Organi di Controllo, siano documentate e conservate;
 - tutti i documenti relativi ad operazioni all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea, dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione o, comunque, relativi a operazioni sulle quali gli Organi di Controllo debbano esprimere parere, siano messi a disposizione di quest'ultimi con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
 - sia effettuata una valutazione per comprendere la reputazione, competenza esperienza e qualifiche dei sindaci al fine di adempiere ai bisogni aziendali e sia verificato il non coinvolgimento degli stessi, in passato, in attività di corruzione e/o indagini o procedimenti penali;
 - i sindaci siano scelti/nominati evitando qualsiasi conflitto di interessi;
 - i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le attività d'impresa, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni siano opportunamente archiviati;

- l'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle prassi aziendali, agli Organi di Controllo e all'Organismo di Vigilanza;
- chi fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la sicurezza e la completezza;
- la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un'informazione, la fornisca in tempi ragionevoli, attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni rese o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
- la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società sia consentita esclusivamente alle persone autorizzate e avvenga solo attraverso mezzi tecnici che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.

G) DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-*quater* del Decreto)

G.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico":

- ✓ **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** (art. 270-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- ✓ **Assistenza agli associati** (art. 270-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni terroristiche o di eversione dell'ordine democratico.

G.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società la seguente **Attività Sensibile** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*quater* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione del **tesserino di ingresso**.

G.3 Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni relative alla gestione del **tesserino d'ingresso**, i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:

- la Società operi nel rispetto delle prescrizioni del Piano Nazionale di Sicurezza e delle circolari ENAC;
- sia previsto, preliminarmente all'inizio del rapporto di lavoro, un controllo dei precedenti penali (nulla osta richiesto all'Ufficio Digos della Polizia di Stato) nonché attestazione di partecipazione ad un corso di sensibilizzazione alla *security*;
- l'accesso dei vari operatori esterni all'ABD (ad es. manutentori) sia vincolato al possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto (T.I.A.) che potrà essere richiesto da tutti coloro che abbiano un motivo legittimo per accedervi, sia esso formazione, lavoro, informazione ed educazione. L'emissione del tesserino potrà avvenire previo controllo dei precedenti penali (nulla osta richiesto all'Ufficio Digos della Polizia di Stato) e tramite attestazione ad un corso obbligatorio di generale sensibilizzazione alla *security*;
- l'accesso all'area sterile è rigorosamente vietato a chiunque non sia in possesso di:
 - ✓ biglietto di trasporto aereo;
 - ✓ certificato di membro di equipaggio;
 - ✓ licenza aeronautica in corso di validità;
 - ✓ tessera multi servizi ENAC;
 - ✓ qualifica di passeggero di voli di aviazione generale, scuole di volo, paracadutismo e lavoro aereo, se accompagnati da persona qualificata o dall'operatore aereo, dal pilota o da un responsabile

della scuola di volo o della società;

- ✓ TIA (Tesserino d'Ingresso in Aeroporto);
- ✓ Pass Visitatore - comunque scortato da persona munita di TIA;
- tutti i veicoli che accedono in area sterile e nelle parti critiche dell'aeroporto devono essere sottoposti ad ispezione allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti in area sterile;
- tutti i passeggeri e relativi bagagli a mano, operatori aeroportuali ed equipaggi che accedono in area sterile e nelle parti critiche dell'aeroporto debbano essere sottoposti ad ispezione allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti in area sterile;
- il tesserino di ingresso in Aeroporto individui l'area o le aree alle quali il titolare ha diritto ad accedere;
- il tesserino di ingresso in Aeroporto sia sempre esposto in maniera visibile da ogni addetto;
- sia predisposta apposita modulistica ai fini della gestione del tesserino di ingresso (ad es. modulo per la richiesta rilascio e/o rinnovo tesserino di ingresso in aeroporto; modulo per la restituzione del tesserino di ingresso in aeroporto; modulo per la richiesta di sostituzione del tesserino di ingresso in aeroporto; modulo richiesta di rilascio tesserino di ingresso VISITATORE e SCORTA; etc.);
- sia predisposto un registro elettronico e cartaceo delle pratiche di ogni tesserino rilasciato, restituito, non restituito, smarrito, duplicato. La lista aggiornata di tale registro viene periodicamente distribuita ai varchi di controllo al personale ivi predisposto.

H) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (art. 25-*quinquies* del Decreto)

H.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti "Delitti contro la personalità individuale":

- **Prostituzione minorile** (art. 600-*ter*, comma 3 e 4, c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.
- **Detenzione di materiale pornografico** (art. 600-*quater* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
- **Pornografia virtuale** (art. 600-*quater*.1 c.p.)
Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.
- **Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile** (art. 600-*quinquies* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.
- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** (art. 603-*bis* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. È altresì punta la condotta di chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.
- **Adescamento di minorenni** (art. 609-*undecies* c.p.)
Costituito dalla condotta di chi, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater*, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

H.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*quater* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) **Approvvigionamento di beni e servizi, ivi incluse procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate** (affidamento diretto a trattativa privata);
- 2) **Selezione, assunzione e gestione del personale;**
- 3) Gestione del **sistema informatico**.

H.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **selezione, assunzione e gestione del personale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano corrisposte retribuzioni conformi:
 - ✓ ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
 - ✓ alla quantità e qualità del lavoro prestato;
 - ✓ normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie;
 - siano vietate tutte le pratiche legate al fenomeno del *mobbing*, nonché tutte le situazioni che possono sottoporre il personale a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
 - siano adottati gli accorgimenti necessari al fine di rendere l'ambiente di lavoro adeguato in termini di sicurezza e/o igiene.

- 2) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi, ivi incluse procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate** (affidamento diretto a trattativa privata), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - nel caso in cui siano affidati servizi in appalto, sia svolta opportuna attività di qualifica del soggetto terzo (ad es. tramite richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva, del piano delle misure adottate per la sicurezza dei lavoratori, ecc.);
 - i contratti di appalto prevedano la facoltà della Società di effettuare le attività di controllo ritenute necessarie.

- 3) Per le operazioni relative alla gestione del **sistema informatico**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano adottate misure preventive sui sistemi informatici che impediscano accesso a siti internet a contenuto pedo-pornografico;
 - le risorse informatiche assegnate siano utilizzate esclusivamente per l'espletamento delle attività della Società e non possano essere cedute a terzi;
 - siano attivati sistemi di blocco dei computer e dei telefoni cellulari quando non in uso;
 - sia vietato distribuire o divulgare notizie e informazioni per l'adescamento o lo sfruttamento sessuale di minori o immagini pornografiche.

I) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

I.1 Premessa

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589 e 590, comma 3, c.p.), come meglio specificati nel paragrafo successivo, ai fini del presente Modello per “**lesione**” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di un evento.

La lesione è *grave* se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l’udito, o di un organo, ad esempio l’apparato dentale. È *gravissima* se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un “**omicidio**” nel momento in cui un evento produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una condotta, sebbene non agisca con dolo, con cui lede l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l’agente semplicemente non interviene a impedire l’evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l’evento da altri causato.

Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall’agente deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell’igiene e la salute sul lavoro.

I.2 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti “Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”:

- **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- **Lesioni personali colpose** (art. 590 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

1.3 Identificazione delle Attività Sensibili

Per definire preliminarmente le Attività Sensibili, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni, e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso il reato per violazione colposa da parte della Società della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società ritenendo che la dissuasione da comportamenti configurabili come reati possa e debba essere conseguita attraverso il controllo dei propri processi operativi, ha reputato strategico, nel rispetto della normativa e dei migliori *standard* disponibili in materia di sicurezza aziendale, affidarsi ad un importante strumento di controllo e di gestione, ovvero il Documento di Valutazione di Rischi previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza (DVR) di cui all'art.17 comma 1 lettera a) del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono le seguenti:

- 1) **Policy aziendale e obiettivi di miglioramento** in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 2) **Individuazione delle disposizioni in materia applicabili** e aggiornamento normativo aziendale;
- 3) **Individuazione del Datore di lavoro e deleghe**; definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità; flussi informativi
- 4) **Attività di comunicazione e partecipazione**;
- 5) **Gestione competenze, informazione, formazione** e consapevolezza dei lavoratori;
- 6) **Valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione** e protezione conseguenti; gestione delle **misure di protezione collettiva e/o individuale** (DPI⁸);
- 7) Attività di **sorveglianza sanitaria**;
- 8) Progettazione e gestione *assets*: installazione ed acquisizione documentazioni/certificazioni relative ad attrezzature ed impianti; manutenzione, ispezioni e verifiche periodiche impianti, gestione CPI⁹;
- 9) Gestione delle **emergenze**, delle **attività di prevenzione incendi e di primo soccorso**;
- 10) **Rapporti con fornitori**, attività di informazione e coordinamento (DUVRI¹⁰), attività di controllo;
- 11) **Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione** al fine di garantire la tracciabilità delle attività;
- 12) **Vigilanza e controllo**: monitoraggio ed ispezione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

1.4 Protocolli generali di prevenzione

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione, posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Uno dei presupposti del Modello, al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, è dato dal rispetto di alcuni principi e nella tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società, nonché

⁸ DPI: Dispositivi di Prevenzione Individuale

⁹ CPI: Certificato Prevenzione Incendi

¹⁰ DUVRI: Documento Unico per la Valutazione del Rischio Interferenze

dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della Società. In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società, dovrà:

- a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, rispettare alcuni principi e tenere determinati comportamenti per tutelare la salute e la sicurezza propria e altrui;
- b) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) rispettare la normativa e le procedure aziendali interne, al fine della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro, osservando altresì la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva e individuale;
- d) utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza;
- e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- f) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente, al preposto, ovvero a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere d) ed e), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria, di altri lavoratori, ovvero di soggetti terzi eventualmente presenti sui luoghi di lavoro;
- i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla Società;
- l) sottoporsi ai controlli sanitari previsti ai sensi di legge o comunque disposti dal medico competente;
- m) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente, o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Si applicano, inoltre, i principi di comportamento e di prevenzione indicati nel paragrafo 2 della presente Parte Speciale.

1.5 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **policy aziendale** e agli **obiettivi di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia diffusa e consolidata una cultura della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori;
 - siano definiti criteri e modalità da adottarsi per:
 - ✓ l'aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
 - ✓ l'individuazione di dove tali prescrizioni si applicano (area aziendale) e le modalità di diffusione delle stesse;
 - siano identificati i ruoli, le responsabilità e le modalità per lo svolgimento, l'approvazione e l'aggiornamento della valutazione globale e documentata di tutti i rischi presenti nell'ambito

dell'azienda;

- siano svolte tutte le attività di comunicazione, formazione ed informazione previste dalla legge e necessarie per garantire un alto livello di consapevolezza e capacità in tutto il personale coinvolto;
 - sia promossa e attuata ogni iniziativa diretta a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti, realizzando interventi di natura tecnica e organizzativa, ed ogni altra misura necessaria.
- 2) Per le operazioni relative all'**individuazione delle disposizioni in materia applicabili e aggiornamento normativo aziendale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano individuate le disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli *standard* tecnico-strutturali;
 - sia assicurata la conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) attraverso l'adozione di specifiche registrazioni allo scopo di porre sotto controllo:
 - ✓ l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'organizzazione;
 - ✓ l'aggiornamento legislativo;
 - ✓ il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.
- 3) Per le operazioni relative all'**individuazione del Datore di lavoro e deleghe**; definizione dei ruoli, delle risorse e delle responsabilità; i flussi informativi, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- il Datore di lavoro rediga il documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
 - il Datore di lavoro si assicuri e controlli, anche eventualmente nominando consulenti "*ad hoc*", che tutti i soggetti nominati in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro esercitino effettivamente, efficacemente ed opportunamente i propri compiti, nel rispetto degli obblighi imposti dalla legge e dalle autorità competenti;
 - il Datore di lavoro verifichi periodicamente, a tal proposito, la congruità e l'effettività dei poteri delegati ai responsabili dei singoli luoghi di lavoro;
 - il Datore di lavoro, avuta notizia del mancato intervento da parte dei soggetti delegati, impartisca adeguate istruzioni affinché siano adottate le opportune misure a protezione dei lavoratori nel caso in cui sussista un grave rischio in merito al quale non sono state attuate le necessarie misure di prevenzione e protezione e sia urgente e improrogabile porre in essere le stesse;
 - le deleghe siano redatte per iscritto e determinino in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni assegnate;
 - le deleghe e i poteri di firma e di spesa dei soggetti coinvolti siano adeguate ed effettive.
- 4) Per le operazioni relative all'**attività di comunicazione e partecipazione**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia assicurato il coinvolgimento e la consultazione del personale attraverso la definizione delle modalità di:
 - ✓ comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
 - ✓ comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;

- ✓ ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
 - ✓ partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
 - il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
 - il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
 - la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di salute e sicurezza.
- 5) Per le operazioni relative alla **gestione competenze, informazione, formazione** e consapevolezza dei lavoratori, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- tutto il personale riceva opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, sia formato e, nei casi previsti dalla normativa, sia addestrato. Di tale formazione e/o addestramento sia prevista una verifica documentata. Le attività formative siano erogate attraverso modalità variabili (es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente;
 - la scelta del soggetto formatore possa essere vincolata da specifici disposti normativi;
 - la documentazione inerente alla formazione del personale sia trasmessa al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e sia impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi;
 - l'attività di formazione abbia lo scopo di:
 - ✓ garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
 - ✓ identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
 - ✓ valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
 - ✓ garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare e i propri ruoli e responsabilità.
- 6) Per le operazioni relative alla **valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti**; gestione delle **misure di protezione collettiva e/o individuale (DPI)**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi sia effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al Datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente (ove previsto);
 - tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) siano chiari, completi e rappresentino in modo veritiero lo stato dell'arte dell'ABD;

- i dati e le informazioni siano raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del Datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati ed in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale;
 - a richiesta, insieme ai dati ed alle informazioni siano trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni;
 - la redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione sia un compito non delegabile del Datore di lavoro e sia effettuata sulla base dei criteri definiti preliminarmente e costituenti integrazione di detta documentazione;
 - la valutazione dei rischi, come individuata, sia costantemente revisionata ed aggiornata e, in ogni caso, sottoposta a revisione ogni qualvolta si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro.
- 7) Per le operazioni relative all'**attività di sorveglianza sanitaria**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore sia necessario verificarne i requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi;
 - la verifica dell'idoneità sia attuata dal medico competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal Datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifichi preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare il medico competente definisca un protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori.
- 8) Per le operazioni relative alla **progettazione ed alla gestione degli assets**: installazione ed acquisizione documentazioni/certificazioni relative ad attrezzature ed impianti; manutenzione, ispezioni e verifiche periodiche impianti, gestione CPI, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sia subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione;
 - preliminarmente all'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato sia opportunamente formato;
 - tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità definite dai fabbricanti. Eventuali interventi specialistici siano condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni;
 - le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza siano registrate;
 - in presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provveda a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si proceda come segue:
 - ✓ in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provveda ad affidare loro l'incarico;

- ✓ in caso di assenza di soggetti alternativi si provveda, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.).
- 9) Per le operazioni relative alla gestione delle **emergenze**, delle attività di **prevenzione incendi e di primo soccorso**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- si provveda all'individuazione dei percorsi di esodo avendo cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale sia messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze;
 - tra il personale siano individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi saranno in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
 - siano disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; siano presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari;
 - la gestione delle emergenze sia attuata attraverso specifici piani, adeguati ed effettivamente attuati, che prevedano: individuazione degli scenari di emergenza, delle misure di protezione, prevenzione e controllo.
- 10) Per le operazioni relative ai **rapporti con fornitori**, attività di informazione e coordinamento (DUVRI), attività di controllo, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- le attività in appalto e le prestazioni d'opera siano disciplinate dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
 - il soggetto esecutore delle lavorazioni possieda idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA; nei confronti del proprio personale dimostri il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Egli, inoltre, se necessario, presenti all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata (in ragione della tipologia di intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla Società);
 - l'impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi rilasci la Dichiarazione di conformità alle regole dell'arte;
 - in caso di presenza di personale esterno presso siti della Società (in esecuzione di contratti di appalto, subappalto e di altri casi simili) venga rispettato quanto previsto dalla normativa vigente.
- 11) Per le operazioni relative alla **gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione** al fine di garantire la tracciabilità delle attività, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- la documentazione sia correttamente gestita e siano adottati sistemi di registrazione appropriati al fine di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità dei percorsi decisionali;
 - sia garantita la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna (ad es. documentazione relativa a prodotti e sostanze);
 - la gestione della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna e la gestione delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, avvenga assicurandone la disponibilità, la tracciabilità e la conservazione.
- 12) Per le operazioni relative alla **vigilanza e controllo**: monitoraggio ed ispezione del sistema di gestione

per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, i protocolli di prevenzione prevedono che:

- i dirigenti ed i preposti investiti di delega ai sensi della normativa applicabile nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, siano dotati dei necessari requisiti di esperienza, professionalità ed autonomia funzionale e di spesa al fine di rendere effettiva l'attività di vigilanza sullo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa nei luoghi di lavoro;
- ogni anomalia che impedisca il pieno svolgimento dell'attività sia segnalata al soggetto delegante, al fine di rimuovere senza ritardo l'anomalia e garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa;
- i dirigenti ed i preposti collaborino con il RSPP e con eventuali soggetti terzi che si trovino ad operare nei luoghi di lavoro al fine di avere sempre piena contezza del livello di rischio contingente o potenziale nei luoghi di lavoro. Nel caso insorgano nuovi rischi, i dirigenti ed i preposti comunichino tale situazione al datore di lavoro, ai fini di eventuali aggiornamenti o integrazioni del Documento di Valutazione dei rischi e dei DUVRI.

13) Gestione dei rischi legati all'emergenza derivante dalla pandemia di **COVID-19**

Al fine di tutelare il personale aziendale contro i rischi legati al virus Sars-CoV-2 i protocolli di prevenzione prevedono:

- La piena adesione ai Protocolli di Intesa siglati da Governo e Parti Sociali rispettivamente in data 14.3.2020 e 24.4.2020, che si intendono parte integrante del MOG, nella versione per tempo vigente fino alla loro revoca o sostituzione.
- Specifico protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in azienda che verrà aggiornato di concerto con RLS e RSA ogni qual volta vengano emanate nuove indicazioni da parte del Governo o delle Autorità Sanitarie che comportino nuove o diverse misure rispetto a quelle già in uso.

1.6 Ulteriori principi

Oltre ai principi di comportamento e di prevenzione specifici in precedenza evidenziati, la Società si uniforma ai seguenti ulteriori principi:

- ove previsto, siano effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria sia effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- gli infortuni sul lavoro e le relative cause siano registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurre l'incidenza;
- tutte le attività contemplate nel presente Modello debbono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione.

1.7 Ulteriori controlli specifici

Ai sensi del Modello vengono istituiti specifici ulteriori controlli volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro:

- a) i soggetti qualificati come Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e medico competente aggiornano periodicamente l'Organismo di Vigilanza della Società in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alle eventuali carenze evidenziate dal personale;
- b) debbono condursi specifiche attività di audit, con cadenza periodica, per controllare l'effettiva attuazione ed idoneità concreta di tutte le misure adottate ai sensi del Decreto; dette verifiche possono essere effettuate anche con la collaborazione di soggetti aziendali competenti (es. Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e medico competente) ed anche eventualmente attraverso consulenti esterni. In particolare l'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle sue competenze, si informa delle attività di audit di cui sopra ed effettua proprie visite ispettive, avvalendosi all'uopo di soggetti e strutture aziendali e, laddove necessario, di consulenti esterni.

L) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (art. 25-*octies* del Decreto)

L.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati di “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”:

- **Ricettazione** (art. 648 c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

- **Riciclaggio** (art. 648-*bis* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

- **Autoriciclaggio** (art. 648-*ter.1* c.p.)

Costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione della **convenzione con il Socio unico**;
- 2) **Approvvigionamento di beni e servizi, ivi incluse procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate** (affidamento diretto a trattativa privata);
- 3) Gestione delle **risorse finanziarie** (ivi inclusa la gestione del regime tariffario, del fondo economale e della piccola cassa);
- 4) **Predisposizione del bilancio** (e delle comunicazioni sociali dirette al socio e / o a terzi) e **gestione delle attività contabili e fiscali**.

Con riferimento al reato di autoriciclaggio, in assenza di univoche indicazioni giurisprudenziali e di *best practice*, è stata estesa la mappatura delle attività sensibili anche ai reati presupposto dell'art. 648-*ter.1* c.p., ovvero a quei delitti non colposi da cui derivano il denaro, i proventi o le altre utilità successivamente “autoriciclati” da parte dello stesso autore.

Si precisa inoltre che, con riferimento a quelle fattispecie delittuose non colpose già ricomprese nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 - e che potrebbero potenzialmente costituire reati fonte del delitto di autoriciclaggio - sono stati ritenuti adeguati i protocolli di prevenzione già previsti nelle Sezioni della Parte Speciale del Modello dell'ABD, alle quali si rimanda integralmente.

Inoltre, secondo un'impostazione avallata dalla dottrina maggioritaria, sono stati anche considerati i delitti non colposi non ricompresi nel catalogo reati ex D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento ai reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000 – “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”).

L.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla gestione delle **risorse finanziarie** (ivi inclusa la gestione del regime tariffario e della piccola cassa), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia garantita la segregazione tra chi gestisce l'inserimento/modifica dei dati anagrafici del fornitore e chi autorizza le disposizioni di pagamento;
 - siano definite le modalità di verifica e autorizzazione del pagamento delle fatture passive relative all'acquisto di beni, servizi e spese generali, ivi inclusi i cespiti;
 - siano formalizzati i limiti di utilizzo del denaro contante e definite le modalità di gestione degli acquisti in contanti;
 - siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
 - sia prevista approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa;
 - le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - gli incassi ed i pagamenti della Società siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
 - sia limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, rimborso spese ai dipendenti. Qualora avvengano operazioni in contanti, queste siano autorizzate e motivate da soggetti muniti di adeguati poteri;
 - la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
 - in relazione alla gestione della piccola cassa:
 - ✓ sia individuato un responsabile della gestione della piccola cassa;
 - ✓ siano definite le tipologie di spesa che possono essere sostenute utilizzando la piccola cassa (es. bolli, multe, raccomandate, ecc.);
 - ✓ sia predisposto un registro di tutte le movimentazioni della piccola cassa;
 - ✓ sia effettuata periodicamente, in funzione dei movimenti effettuati la conta fisica della piccola cassa;
 - ✓ sia effettuata periodicamente, in funzione dei movimenti effettuati, una riconciliazione tra il registro e il dato contabile;
 - ✓ siano definite le modalità di reintegro della piccola cassa e i livelli autorizzativi;

- sia vietato:
 - ✓ effettuare pagamenti su conti correnti non intestati al fornitore;
 - ✓ effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
 - ✓ effettuare pagamenti in paesi diversi da quello:
 - di residenza del fornitore e/o dell'ABD;
 - in cui avviene la fornitura;
 - siano rispettati i limiti di utilizzo del denaro contante previsti dalla normativa anti-riciclaggio *pro-tempore* vigente;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 2) Per le operazioni relative alla **predisposizione del bilancio** (e delle comunicazioni sociali dirette al socio e / o a terzi) e **gestione delle attività contabili e fiscali**, oltre a quanto previsto nella Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 1), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia assicurata la trasparenza ed il rispetto dei principi contabili, ove applicabili, nella redazione delle dichiarazioni fiscali, dei redditi e sul valore aggiunto;
 - le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di chiarezza, correttezza e trasparenza contabile;
 - gli incassi e gli esborsi della Società, nonché i flussi di denaro, siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
 - il dipendente della Società verifichi, sulla base della propria esperienza e di quanto previsto dalla normativa interna aziendale, che l'operazione non abbia caratteristiche oggettive (entità, natura) che possano destare il sospetto che l'operazione sia connessa ad attività di riciclaggio;
 - vi sia una cultura aziendale rivolta ad evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a fornire il riciclaggio di denaro, beni o altra utilità provenienti da attività illecite;
 - nel caso di controversie legali, indagini, inquisitorie e reclami, vi sia l'obbligo di cooperare pienamente con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni veritiere;
 - qualora le operazioni siano svolte da soggetti terzi, siano formalizzati i ruoli e le responsabilità delle parti, nonché le condizioni ed i termini contrattuali che regolano il rapporto con il fornitore del servizio.
- 3) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi, ivi incluse procedure ad evidenza pubblica** (gare) e **procedure negoziate** (affidamento diretto a trattativa privata), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia verificata la sede operativa/sede legale della controparte al fine di individuare e valutare l'eventuale esistenza di un collegamento con Paesi considerati potenzialmente "a rischio" (ad es. Paesi riconosciuti quali "paradisi fiscali", Paesi a rischio terrorismo, Paesi con un alto livello di corruzione, ecc.);
 - la Società determini i criteri di valutazione delle controparti tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità delle stesse sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura

camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla/dalla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione); c) nonché reputazionali, di professionalità, indipendenza, competenza e affidabilità del soggetto stesso;

- i criteri di valutazione sopra indicati siano desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di controparte, siano individuati sulla base di criteri *standard* facenti riferimento ai seguenti parametri:
 - ✓ profilo soggettivo (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte degli stessi in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - ✓ comportamento della controparte (es. rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; rifiuta o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; si mostra poco collaborativa nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);
 - ✓ profilo economico – patrimoniale dell'operazione (es. la controparte, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie; i corrispettivi per le prestazioni appaiono sproporzionati o fuori mercato, oppure la controparte richiede che i corrispettivi vengano pagati in Paesi diversi rispetto a quelli in cui la prestazione ha origine o è resa);
 - ✓ dislocazione territoriale della controparte (es. sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro *off-shore* o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
 - ✓ caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per la controparte; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per la controparte);
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente.

M) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-novies del Decreto)

M.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”:

- **Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale** (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Costituito dalla condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. La punibilità è estesa anche al caso in cui tale condotta sia compiuta su di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

- **Tutela penale del software e delle banche dati** (art. 171-bis, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La punibilità è estesa anche al caso in cui il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. È, inoltre, punito chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

- **Tutela penale delle opere audiovisive** (art. 171-ter, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Costituito dalla condotta di chi, a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente Legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione

di trasmissioni ad accesso condizionato;

- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

La punibilità è estesa a chi:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

▪ **Responsabilità penale relative ai supporti** (art. 171-*septies*, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Costituito dalla condotta di:

- produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

▪ **Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato** (art. 171-*octies* della Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Costituito dalla condotta di chi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

M.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, è stata individuata presso la Società la seguente **Attività Sensibile** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*novies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione del **sistema informatico**.

M.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla gestione del **sistema informatico**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *software* che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato dei *software* in uso presso la Società;
 - siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di *software* formalmente autorizzato e certificato;
 - siano implementati, laddove possibile, meccanismi di monitoraggio del traffico e di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza, modalità, temporalità);
 - siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
 - gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
 - le applicazioni, laddove possibile, tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
 - siano osservate rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano il diritto d'autore;
 - i profili utente sono coerenti con la mansione aziendale e eventuali deroghe devono essere richieste al Responsabile IT e autorizzate dal diretto superiore gerarchico.

N) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 25-*decies* del Decreto)

N.1 Reati applicabili

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)**

Costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

N.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Non è identificabile una specifica **Attività Sensibile** alla commissione del **Reato di cui all'art. 25-*decies* del Decreto**. Infatti, la fattispecie di cui all'art. 377-*bis* c.p. risulta essere non ricollegabile a specifiche attività d'impresa svolte dalla Società stessa, oltre che non inquadrabile in uno specifico sistema di controlli; tale fattispecie di reato potrebbe essere commessa ad ogni livello aziendale ed in un numero pressoché infinito di modalità.

N.3 Principi di comportamento e di prevenzione generali

In caso l'Autorità Giudiziaria ascolti chiunque tra i soggetti ricompresi tra i destinatari del Modello e del Codice di comportamento della Società, gli stessi sono tenuti a rendere dichiarazioni veritiere, fatte salve le garanzie previste per legge.

É considerata una violazione di legge, nonché una violazione del Modello e del Codice di comportamento della Società, se chiunque tra i soggetti destinatari del Modello e del Codice di comportamento, riceve istruzioni, pressioni, minacce, promesse di utilità da parte di membri degli organi sociali, di dipendenti o collaboratori della Società, o di altri soggetti non direttamente collegati alla Società, al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria e procurare un interesse o un vantaggio dell'ABD.

Nell'ipotesi eventuale che si verifichi quanto descritto al precedente capoverso, i soggetti indicati in precedenza, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione per la valutazione del caso e l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni.

O) REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

O.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti “Reati ambientali”:

▪ **Inquinamento ambientale** (art. 452-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

▪ **Disastro ambientale** (art. 452-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni abusivamente un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

▪ **Delitti colposi contro l'ambiente** (art. 452-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sia commesso per colpa.

▪ **Circostanze aggravanti** (art. 452-octies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

- l'associazione di cui all'articolo 416 sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (Codice penale, Libro II, Titolo VI-bis “Dei delitti contro l'ambiente”);
- l'associazione di cui all'articolo 416-bis finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo (Codice penale, Libro II, Titolo VI-bis “Dei delitti contro l'ambiente”) ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

▪ **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette** (art. 727-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'uccisione, la cattura o detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie animale selvatica protetta, ovvero la distruzione, il prelievo o la detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie vegetale selvatica protetta.

▪ **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose** (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. 152/2006)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);

- oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (art. 137, comma 5);

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi:

- sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (art. 137, comma 11);
 - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (art. 137, comma 13).
- **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata** (art. 256, commi 1, 3, 5, 6, primo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Tale ipotesi di reato si configura nei seguenti casi:
 - attività di raccolta¹¹, trasporto¹², recupero¹³, smaltimento¹⁴, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione¹⁵ (art. 256, comma 1);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
 - effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b)¹⁶ (art. 256, comma 6, primo periodo).
 - **Bonifica dei siti** (art. 257, commi 1 e 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell'inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti¹⁷ ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.
 - **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.
 - **Traffico illecito di rifiuti** (art. 259, comma 1 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

¹¹ Per "raccolta" si intende "il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento" (art. 183, lett. o) D.Lgs. 152/2006).

¹² Per "trasporto", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (art. 193, comma 9, D.Lgs. 152/2006).

¹³ Per "recupero" si intende "qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale" (art. 183, lett. t) D.Lgs. 152/2006).

¹⁴ Per "smaltimento" si intende "qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia" (art. 183, lett. z) D.Lgs. 152/2006).

¹⁵ Secondo la giurisprudenza il reato si consuma anche in presenza di **un solo atto** di raccolta, trasporto, ecc. non autorizzato, non essendo necessaria una pluralità di atti (Cass., sez. III, 25 novembre 2008, n. 9465; Id., 25 novembre 2009, n. 8300; Id., 25 maggio 2011, n. 24428).

¹⁶ Tale disposizione rinvia al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

¹⁷ Va sottolineato che, come si ricava dall'art. 242, comma 1, d.lgs. 152/2006, l'obbligo di comunicazione in esame sussiste anche a carico di chi (es. Ente subentrante nella proprietà di un sito) individui contaminazioni storiche (realizzate da altri) passibili di aggravamento.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di conseguire un ingiusto profitto, vengano effettuate, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività).

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti** (art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;
- durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

- **Reati in materia di emissioni** (art. 279 comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni¹⁸ in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive** (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549) – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

O.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione delle **tematiche ambientali**;

¹⁸ Per "emissione" si intende "qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico" (art. 268, lett. b), D.Lgs. 152/2006). Per **valore limite di emissione** si intende "il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria" (art. 268, lett. g).

- 2) Gestione dei **rifiuti: produzione e caratterizzazione del rifiuto;**
- 3) Gestione dei **rifiuti: raccolta, trasferimento e deposito temporaneo;**
- 4) Gestione dei **rifiuti: trasporto, smaltimento, commercio e intermediazione;**
- 5) Gestione **scarichi di acque reflue industriali;**
- 6) Gestione scarichi di **acque reflue industriali: attività di controllo e monitoraggio;**
- 7) Gestione attività di **bonifica dei siti inquinati;**
- 8) Gestione **emissioni industriali in atmosfera: autorizzazione;**
- 9) Utilizzo di **sostanze lesivo dell'ozono;**
- 10) **Animali e vegetali in via di estinzione;**
- 11) **Inquinamento e disastro ambientale.**

0.3 Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di **tutte le operazioni** che concernono le Attività Sensibili individuate nel paragrafo precedente, i protocolli generali di prevenzione prevedono che:

1) Politica ambientale

Con riferimento alla politica ambientale, siano definiti:

- un sistema formalizzato volto a gestire le tematiche ambientali, nel quale risultino fissati, inoltre, gli obiettivi generali che la stessa si è proposta di raggiungere;
- l'impegno a garantire la conformità con le leggi applicabili in materia ambientale;
- la presenza di un processo di comunicazione interna ed esterna;
- un processo strutturato di aggiornamento periodico.

2) Ruoli e responsabilità

Con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi potenziali impatti sull'ambiente, siano definiti:

- un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente accettate;
- un organigramma che includa le funzioni aziendali la cui attività ha potenziali impatti sull'ambiente;
- i requisiti minimi specifici – da verificare periodicamente – delle singole funzioni, coerentemente alle esigenze organizzative ed alle disposizioni di legge in materia (ad es. pregressa esperienza, titoli specifici, competenze e formazione, ecc.);
- un documento che descriva le funzioni pertinenti alle attività dell'organizzazione;
- l'individuazione di soggetti che svolgono attività potenzialmente impattanti sull'ambiente, definendo i loro compiti e le connesse responsabilità;
- la definizione delle competenze che i soggetti con responsabilità in ambito ambientale devono possedere.

3) Controllo della legislazione

Con riferimento al controllo della legislazione, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità con riferimento alle informazioni inerenti gli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;
- i criteri e le modalità per l'aggiornamento normativo e per la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- i criteri e le modalità per il monitoraggio della normativa applicabile.

4) Gestione della documentazione

Con riferimento alla gestione della documentazione, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità nella gestione della documentazione (ad es.: attraverso Manuali/Procedure/Istruzioni operative), in coerenza con la politica aziendale;
- le modalità di registrazione, gestione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta a garanzia di adeguata tracciabilità e verificabilità;
- le modalità di archiviazione e per la tracciabilità della documentazione di origine interna ed esterna.

5) Informazione e consapevolezza

Con riferimento all'informazione, formazione e consapevolezza, siano definiti:

- i ruoli e le responsabilità inerenti la formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative procedure, alla quale tutti i dipendenti della Società devono obbligatoriamente sottoporsi;
- i criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- i contenuti e modalità di erogazione della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle funzioni coinvolte dagli aspetti ambientali;
- i tempi di erogazione della formazione (es. definizione di un piano di formazione);
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ definire il fabbisogno formativo;
 - ✓ pianificare ed erogare la formazione in ambito ambientale coerentemente con le disposizioni di legge ed in coerenza con il fabbisogno formativo definito;
 - ✓ verificare l'efficacia della formazione impartita in ambito ambientale.

6) Controllo operativo

Con riferimento al controllo operativo, siano definiti:

- i criteri ed i soggetti incaricati del controllo delle Attività Sensibili in relazione agli impatti ambientali;
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ individuare gli aspetti ambientali pertinenti;
 - ✓ definire e valutare la significatività degli impatti ambientali negativi che determinano potenziali rischi di commissione dei reati ambientali;
 - ✓ individuare misure di controllo degli aspetti ambientali negativi in ragione del livello di accettabilità del rischio di commissione dei reati ambientali.

7) Gestione degli acquisti

Con riferimento alla gestione degli acquisti, siano definiti:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità di selezione dei fornitori e subappaltatori;
- la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori (es. iscrizione albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);
- la previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili, nonché del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice etico-comportamentale;
- le modalità di verifica e monitoraggio sul rispetto della normativa in materia ambientale da parte dei fornitori di servizi e di movimentazioni;
- i criteri organizzativi per:
 - ✓ individuare i fornitori critici ai fini della gestione ambientale;
 - ✓ definire i criteri di qualificazione dei fornitori critici con riferimento alla loro possibile accettabilità all'interno dell'elenco fornitori;
 - ✓ individuare dei criteri di verifica periodica del mantenimento dei requisiti di accettabilità dei fornitori critici.

8) Gestione delle emergenze ambientali

Con riferimento alle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, siano definiti:

- gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- i ruoli, le responsabilità e le misure per il controllo delle situazioni d'emergenza (compresa la disponibilità di prodotti ed attrezzature antinquinamento);
- i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'*habitat*;
- i tempi e le modalità di svolgimento delle prove d'emergenza, nonché di tenuta delle registrazioni relative (comprese quelle relative ad eventuali eventi verificatesi);
- le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate ed alle situazioni di emergenza verificatesi, al fine di consentire la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate.

9) Attività di audit

Con riferimento alle attività di *audit* sull'efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, siano definiti:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la conduzione delle stesse;
- le modalità di individuazione ed applicazione di azioni correttive e di verifica sull'effettiva attuazione delle stesse;
- la comunicazione dei risultati ai vertici della Società.

Si applicano, inoltre, i principi di comportamento e di prevenzione indicati nel paragrafo 2 della presente Parte Speciale.

O.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **gestione delle tematiche ambientali**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - siano formalizzate le responsabilità di gestione e controllo all'interno della Società mediante idonee deleghe ed attività formative/informative, a seconda dei casi.

- 2) Per le operazioni relative alla **gestione dei rifiuti**, i principi di comportamento e di prevenzione specifici prevedono che:
 - nell'ambito della produzione dei rifiuti:
 - ✓ al momento della definizione dei requisiti dei prodotti da acquistare, sia tenuta in debito conto la gestione del "fine vita" del prodotto stesso, indirizzando le scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero;
 - ✓ sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il recupero o riutilizzo degli stessi;
 - nell'ambito delle attività di raccolta dei rifiuti:
 - ✓ siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare l'accertamento della corretta codifica dei rifiuti anche attraverso l'individuazione di idonei soggetti atti all'eventuale controllo analitico degli stessi;
 - ✓ sia assicurata la corretta differenziazione dei rifiuti al fine di prevenire ogni miscelazione illecita;
 - ✓ sia assicurata la corretta gestione dei depositi temporanei dei rifiuti sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
 - ✓ sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registrazioni relative ai controlli analitici);
 - nell'ambito delle attività di trasporto dei rifiuti:
 - ✓ siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per l'esecuzione dei trasporti posseda i prescritti requisiti richiesti dalla normativa vigente;
 - ✓ sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare il trasporto dei rifiuti fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale (gestione dei formulari e dei registri carico/scarico, gestione SISTRI);
 - ✓ sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad es. registri, formulari, documentazione analitica di accompagnamento, ecc.);
 - nell'ambito delle attività di smaltimento dei rifiuti:
 - ✓ siano definiti ruoli e responsabilità per assicurare che il soggetto individuato per lo smaltimento posseda i prescritti requisiti previsti dalla normativa vigente;
 - ✓ sia assicurata la corretta gestione degli adempimenti per controllare che lo smaltimento sia condotto secondo liceità;
 - ✓ sia monitorata periodicamente la corretta compilazione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di database e di riepiloghi per codice CER (elaborati dal soggetto incaricato della gestione del SISTRI), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
 - ✓ sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa.

- 3) Per le operazioni relative la gestione **scarichi di acque reflue industriali**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano condotte periodiche attività di monitoraggio della conformità normativa dello scarico delle acque mediante analisi della composizione chimica delle acque, della loro temperatura e del rispetto dei parametri fondamentali rispetto alle autorizzazioni in essere presso la Società e in generale rispetto alla normativa vigente;
 - siano condotte periodiche attività di controllo ed analisi delle eventuali carenze relative al controllo della qualità delle acque scaricate;
 - le attività di analisi siano affidate a specialisti esterni, con competenze specifiche e validi accreditamenti;
 - sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa (ad esempio registrazioni relative ai controlli analitici, ai registri di manutenzione, ecc.).
- 4) Per le operazioni riguardanti la gestione delle attività di **bonifica dei siti inquinati**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano definite le modalità di intervento, anche d'urgenza, in caso di contaminazione del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e le attività di monitoraggio periodico della tenuta dei serbatoi interrati, distributori di carburanti e delle centrali termiche della Società;
 - siano stabilite formalmente le modalità di comunicazione agli enti competenti di accadimenti che possano generare perdite sul suolo e sul sottosuolo.
- 5) Per le operazioni riguardanti la gestione **emissioni industriali in atmosfera: autorizzazione**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia effettuato un censimento rinnovato periodicamente, delle fonti di emissioni eventualmente presenti presso la sede della Società, al fine di monitorare e gestire la consistenza impiantistica con riferimento alle emissioni in atmosfera e lo stato di conformità normativa degli impianti stessi;
 - siano condotte periodiche attività di monitoraggio della conformità normativa delle emissioni in atmosfera, mediante analisi dei fumi, della loro temperatura e del rispetto dei parametri fondamentali rispetto alle autorizzazioni in essere presso la Società e in generale rispetto alla normativa vigente;
 - l'OdV sia prontamente informato di eventuali esiti non positivi delle attività di monitoraggio periodico effettuate e di ogni problematica dovesse emergere in relazione al trattamento ed alla gestione delle immissioni in atmosfera.
- 6) Per le operazioni relative all'**utilizzo di sostanze lesive dell'ozono**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano definiti criteri e modalità per il censimento delle apparecchiature che contengono sostanze lesive dell'ozono e l'aggiornamento degli elenchi al fine di pianificare la dismissione delle stesse;
 - siano definiti ruoli e responsabilità al fine di assicurare che il soggetto individuato per la manutenzione e per lo smaltimento posseda i requisiti previsti dalla normativa vigente.
- 7) Per la tematica riguardante gli **animali e vegetali in via di estinzione**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano rispettati gli obblighi annuali di studio sulla vegetazione nell'area dell'aeroporto;

- venga monitorato il rispetto delle norme a tutela della fauna e della flora circostante l'aeroporto.
- 8) Per le operazioni relative all'**inquinamento e disastro ambientale**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- siano definite prassi interne volte a regolamentare la gestione di eventuali situazioni di emergenza che possono generare potenziali situazioni di inquinamento ambientale, nonché adeguata diffusione delle stesse in favore del personale coinvolto;
 - sia predisposto un servizio di monitoraggio delle situazioni a rischio e delle misure a queste associate, finalizzate alla prevenzione e/o riduzione della possibile insorgenza di fenomeni di inquinamento ambientale.

P) REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (art. 25-*duodecies* del Decreto)

P.1 Reati applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Società i seguenti reati:

- **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato** (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 286/1998 – Testo Unico sull’immigrazione)

Costituito dalla condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

Le pene previste per il fatto di cui sopra, aumentano se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- ovvero minori in età non lavorativa;
- ovvero lavoratori esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

- **Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato (art. 12 del T.U. Immigrazione)**

Per quel che concerne la responsabilità da reato delle società e degli enti i reati presupposto sono quelli di cui ai commi:

- 3, 3-bis e 3-ter dell’articolo, ovvero quelli che prevedono che le condotte sopra indicate siano commesse nelle seguenti circostanze:

- a) quando il fatto riguardi l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto sia stato commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive.

Con pene aumentate Se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ovvero se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

- **favorire la permanenza nel territorio dello Stato di stranieri in violazione delle norme del Testo unico** (art. 12, comma 5, T.U. Immigrazione).

P.2 Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) **Approvvigionamento di beni e servizi, ivi incluse procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate** (affidamento diretto a trattativa privata);
- 2) **Selezione, assunzione e gestione del personale.**
- 3) **Gestione del tesserino di ingresso.**

P.3 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla **selezione, assunzione e gestione delle risorse umane**, i protocolli di prevenzione specifici prevedono che:
 - in caso di lavoratori stranieri, sia verificato, preliminarmente alla stipula dei relativi contratti di lavoro, il possesso delle condizioni e dei requisiti che legittimano l'ingresso in Italia e lo svolgimento delle prestazioni proposte a cittadini di Paesi terzi in Italia (in particolare, visto e permesso di soggiorno) e, durante l'intero periodo di durata dei relativi contratti, il continuato possesso delle condizioni e dei requisiti suddetti;
 - il Direttore Generale venga informato circa il venir meno delle condizioni e dei requisiti suddetti in modo da poter disporre l'immediata cessazione del rapporto di impiego;
 - siano assicurate a tutti i lavoratori impiegati, a prescindere dalla cittadinanza, le medesime condizioni di salute e sicurezza;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 2) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi, ivi incluse procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate** (affidamento diretto a trattativa privata), i protocolli di prevenzione specifici prevedono che:
 - in caso di lavori in appalto, la Società ottenga dall'appaltatore assunzioni, corroborate da impegni contrattuali, di occupare esclusivamente manodopera regolare;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.
- 3) Per le operazioni relative alla gestione del **tesserino d'ingresso**, i protocolli specifici di prevenzione prevedono che:
 - la Società operi nel rispetto delle prescrizioni del Piano Nazionale di Sicurezza e delle circolari ENAC;
 - sia previsto, preliminarmente all'inizio del rapporto di lavoro, un controllo dei precedenti penali (nulla osta richiesto all'Ufficio Digos della Polizia di Stato) nonché attestazione di partecipazione ad un corso di sensibilizzazione alla *security*;
 - l'accesso dei vari operatori esterni all'ABD (ad es. manutentori) sia vincolato al possesso di un tesserino di ingresso in aeroporto (T.I.A.) che potrà essere richiesto da tutti coloro che abbiano un motivo legittimo per accedervi, sia esso formazione, lavoro, informazione ed educazione. L'emissione del tesserino potrà avvenire previo controllo dei precedenti penali (nulla osta richiesto all'Ufficio Digos della Polizia di Stato) e tramite attestazione ad un corso obbligatorio di generale sensibilizzazione alla *security*;

- l'accesso all'area sterile è rigorosamente vietato a chiunque non sia in possesso di:
 - ✓ biglietto di trasporto aereo;
 - ✓ certificato di membro di equipaggio;
 - ✓ licenza aeronautica in corso di validità;
 - ✓ tessera multi servizi ENAC;
 - ✓ qualifica di passeggero di voli di aviazione generale, scuole di volo, paracadutismo e lavoro aereo, se accompagnati da persona qualificata o dall'operatore aereo, dal pilota o da un responsabile della scuola di volo o della società;
 - ✓ TIA (Tesserino d'Ingresso in Aeroporto);
 - ✓ Pass Visitatore - comunque scortato da persona munita di TIA;
- tutti i veicoli che accedono in area sterile e nelle parti critiche dell'aeroporto devono essere sottoposti ad ispezione allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti in area sterile;
- tutti i passeggeri e relativi bagagli a mano, operatori aeroportuali ed equipaggi che accedono in area sterile e nelle parti critiche dell'aeroporto debbano essere sottoposti ad ispezione allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti in area sterile;
- il tesserino di ingresso in Aeroporto individui l'area o le aree alle quali il titolare ha diritto ad accedere;
- il tesserino di ingresso in Aeroporto sia sempre esposto in maniera visibile da ogni addetto;
- sia predisposta apposita modulistica ai fini della gestione del tesserino di ingresso (ad es. modulo per la richiesta rilascio e/o rinnovo tesserino di ingresso in aeroporto; modulo per la restituzione del tesserino di ingresso in aeroporto; modulo per la richiesta di sostituzione del tesserino di ingresso in aeroporto; modulo richiesta di rilascio tesserino di ingresso VISITATORE e SCORTA; etc.);
- sia predisposto un registro elettronico e cartaceo delle pratiche di ogni tesserino rilasciato, restituito, non restituito, smarrito, duplicato. La lista aggiornata di tale registro viene periodicamente distribuita ai varchi di controllo al personale ivi predisposto.

Q) REATI TRIBUTARI

Q.1. Reati applicabili

Con legge 19 dicembre 2019 n. 157 è stato convertito in legge con modificazioni il decreto legge 26.10.2019 n. 124, recante misure urgenti in materia fiscale. In forza dell'art. 39 del decreto testé citato, che è stato modificato in sede di conversione, sono presupposto di responsabilità da reato degli enti e delle società anche i reati fiscali di cui al D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74. In particolare, il neo introdotto art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 prevede che si applichino agli enti e alle società le seguenti sanzioni:

- a) Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 comma 1, del D.lgs.74/2000 la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- b) Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 comma 2-bis, del D.lgs.74/2000 la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- c) Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3 del D.lgs.74/2000 la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- d) Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- e) Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- f) Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- g) Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a 400

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000).**

“1. è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Con il reato in esame si intende punire chi presenti dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per prestazioni sia oggettivamente, che soggettivamente inesistenti (anche se vi è una recente giurisprudenza di segno contrario, che nega l'applicabilità dell'ipotesi in oggetto con riferimento alle ipotesi di insussistenza soggettive cfr. Cass. 16768/2019), ovvero sia che attestino operazioni realmente non effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale (Cassazione penale, sez. III, 25/10/2018, n. 6360). Il reato può consistere anche in una sovrapprestazione ed è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'IVA, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto, che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura. (es. di utilizzo di fatture per operazioni di sponsorizzazione parzialmente inesistenti). L'obiettivo del legislatore è punire chi fittiziamente si precostituisce dei costi al fine di abbattere l'imponibile.

Il dolo richiesto è il dolo specifico di evasione, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico: la presentazione della dichiarazione. Il dolo può essere anche eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della

dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva (Cass. pen. 52411/2018).

Fatture, sono i documenti contabili definiti dall'art. 21 del D.p.R. 633/1972 (comprendono quindi note, parcelle, conti e simili).

Altri documenti, sono intesi "altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie", tra cui ad esempio: autofatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali, schede carburanti.

▪ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)**

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 3 è volta a punire la condotta di chi indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, con una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie nonché l'impiego di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento della reale situazione contabile. Non è quindi sufficiente la mera violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione. La giurisprudenza considera invece integrata la condotta del reato quando venga tenuta una contabilità in nero su supporti informatici separati e codificati, ovvero presso luoghi diversi da quelli designati per la conservazione delle scritture contabili. Si segnala infine che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile il delitto in parola anche nell'ipotesi in cui l'imprenditore indichi nella dichiarazione dei redditi componenti di reddito inferiori a quelli effettivi utilizzando atti notarili di vendita con prezzo di cessione inferiore rispetto a quello realmente corrisposto e percepito.

L'ipotesi di cui all'art. 3 infine, prevede delle soglie di punibilità, per cui il reato è integrato se congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore per anno di imposta e singola imposta a euro 30.0000,00;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Ai fini del superamento della soglia si tiene conto sia dell'imposta evasa, che di indebite richieste di rimborso ovvero di inesistenti esposizioni di crediti di imposta.

▪ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)**

“1. è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Il delitto in oggetto è reato di pericolo astratto e, a differenza delle precedenti ipotesi, la punibilità è svincolata dalla presentazione della dichiarazione e dal conseguimento di un'effettiva evasione e, infatti, non rileva che il soggetto destinatario utilizzi effettivamente le fatture emesse per prestazioni inesistenti. Tuttavia, dal punto di vista soggettivo è richiesto in capo al soggetto emittente il dolo specifico di evasione indiretta, ovvero il fine di consentire a terzi l'evasione. Il reato pertanto non è configurabile in caso in cui l'emittente persegua un fine extratributario (ad es. dissimulazione dell'origine delittuosa di beni, creazione di disponibilità extra bilancio – in tali casi non si realizza il reato tributario, ma troveranno applicazione altre norme incriminatrici) oppure il perseguimento di un vantaggio fiscale proprio (es. fattura non contabilizzata dal destinatario e dichiarata non imponibile ai sensi dell'art. 8 del D.p.R. n. 633/1972).

Quanto alla condotta, con emissione si intende fare riferimento sia all'emissione delle fatture (art. 21 D.p.R. 633/1972), sia al rilascio di ricevute e scontrini (art. art. 8 L. n. 249/1976 e art. 1 L. n. 18/1983) e si perfeziona all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Non è quindi sufficiente ad integrare il reato la mera predisposizione della fattura o del documento. Il reato inoltre si perfeziona solo in caso di c.d. falso ideologico e non materiale (ad esempio non si applica l'art. 8 nel caso in cui la fattura sia stata contraffatta dall'emittente e mai realmente emessa).

- **Occultamento o distruzione di altri documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

In relazione al dolo specifico di evasione si richiama quanto indicato con riferimento alle fattispecie di reato precedenti. Quanto alla condotta, nel caso della distruzione siamo di fronte ad un reato istantaneo che si perfeziona con l'eliminazione della documentazione, sia totale che parziale (cancellazione, abrasione di parte dei documenti), invece nel caso dell'occultamento il reato è permanente e si perfeziona al momento in cui la documentazione viene nascosta e perdura fino a che la stessa rimane indisponibile ai verificatori e comunque nel massimo fino alla scadenza del termine massimo in cui è consentito il controllo o è dovuto l'obbligo di conservazione. L'occultamento è inteso sia come nascondimento che come rifiuto di esibizione. Possono costituire oggetto del reato solo le scritture contabili e i documenti per i quali sussista un obbligo di natura giuridica di conservazione. La distruzione o l'occultamento inoltre assumono rilevanza penale solo se comportano l'impossibilità, totale o relativa, di ricostruire i redditi (ammontare complessivo netto delle entrate) o il volume di affari (ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi), diversamente siamo di fronte ad un illecito amministrativo.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)**

“1. è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura

di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Il dolo che caratterizza la fattispecie è il dolo specifico di sottrazione, ovvero la coscienza di porre in essere la condotta fraudolenta o l'alienazione simulata con l'obiettivo di rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva delle imposte dovute. Costituiscono alienazioni simulate tutti quei trasferimenti fittizi di diritti di proprietà sia a titolo oneroso (vendita, permuta) che gratuito (donazione, costituzione di un fondo patrimoniale), che comportino solo un apparente decremento del patrimonio del contribuente. Per atti fraudolenti sin intendono sia atti di natura negoziale sia comportamenti materiali (es. occultamento di beni per sottrarli ad esecuzione).

Q.2. Identificazione delle Attività Sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

1. gestione contabile e finanziaria;
2. acquisto di beni e servizi;
3. operazioni straordinarie;
4. vendite di immobili e cessioni di quote.

Q.3 Protocolli generali di prevenzione

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti economici con clienti e partner commerciali che non offrano adeguate garanzie di affidabilità;
- porre in essere operazioni che non risultino coerenti con il profilo economico e patrimoniale della società e/o che siano effettuate a valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- omettere qualsiasi registrazione contabile obbligatoria;
- emettere o registrare fatture per operazioni che non siano soggettivamente od oggettivamente esistenti;
- occultare pagamenti o incassi;
- utilizzare per operazioni inerenti alle attività sociali conti correnti non intestati alla società;

- utilizzare valute virtuali;
- utilizzare libretti al portatore;
- registrare operazioni contabili su supporti informatici esterni e separati rispetto ai server dove è tenuta la contabilità generale della società, salvo si tratti di operazioni di back up e vi sia idonea procedura a riguardo.

I soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dell'amministrazione tributaria e dei soggetti, che esercitano il controllo contabile esterno e da questi richieste, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questi esercitate;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo deputati;
- privilegiare i metodi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità contabile (bonifico, assegno circolare...)

Q.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 1) Per le operazioni relative alla gestione delle **risorse finanziarie** (ivi inclusa la gestione del regime tariffario e della piccola cassa), i protocolli di prevenzione prevedono che:
 - sia garantita la segregazione tra chi gestisce l'inserimento/modifica dei dati anagrafici del fornitore e chi autorizza le disposizioni di pagamento;
 - siano definite le modalità di verifica e autorizzazione del pagamento delle fatture passive relative all'acquisto di beni, servizi e spese generali, ivi inclusi i cespiti;
 - siano formalizzati i limiti di utilizzo del denaro contante e definite le modalità di gestione degli acquisti in contanti;
 - siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative;
 - sia prevista approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa;
 - le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - gli incassi ed i pagamenti della Società siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
 - sia limitato al minimo indispensabile l'utilizzo del denaro in contanti, privilegiando il canale bancario nell'effettuazione di operazioni di incasso, pagamento, rimborso spese ai dipendenti.

Qualora avvengano operazioni in contanti, queste siano autorizzate e motivate da soggetti muniti di adeguati poteri;

- la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- in relazione alla gestione della piccola cassa:
 - ✓ sia individuato un responsabile della gestione della piccola cassa;
 - ✓ siano definite le tipologie di spesa che possono essere sostenute utilizzando la piccola cassa (es. bolli, multe, raccomandate, ecc.);
 - ✓ sia predisposto un registro di tutte le movimentazioni della piccola cassa;
 - ✓ sia effettuata periodicamente, in funzione dei movimenti effettuati la conta fisica della piccola cassa;
 - ✓ sia effettuata periodicamente, in funzione dei movimenti effettuati, una riconciliazione tra il registro e il dato contabile;
 - ✓ siano definite le modalità di reintegro della piccola cassa e i livelli autorizzativi;
- sia vietato:
 - ✓ effettuare pagamenti su conti correnti non intestati al fornitore;
 - ✓ effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
 - ✓ effettuare pagamenti in paesi diversi da quello:
 - di residenza del fornitore e/o dell'ABD;
 - in cui avviene la fornitura;
- siano rispettati i limiti di utilizzo del denaro contante previsti dalla normativa anti-riciclaggio *pro-tempore* vigente;
- sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

2) Per le operazioni relative alla **predisposizione del bilancio** (e delle comunicazioni sociali dirette al socio e / o a terzi) e **gestione delle attività contabili e fiscali**, oltre a quanto previsto nella Sezione F "Reati Societari" della presente Parte Speciale, con particolare riferimento al paragrafo F.3, punto 1), i protocolli di prevenzione prevedono che:

- sia assicurata la trasparenza ed il rispetto dei principi contabili, ove applicabili, nella redazione delle dichiarazioni fiscali, dei redditi e sul valore aggiunto;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di chiarezza, correttezza e trasparenza contabile;
- gli incassi e gli esborsi della Società, nonché i flussi di denaro, siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- il dipendente della Società verifichi, sulla base della propria esperienza e di quanto previsto dalla normativa interna aziendale, che l'operazione non abbia caratteristiche oggettive (entità, natura) che possano destare il sospetto che l'operazione sia connessa ad attività di riciclaggio;
- vi sia una cultura aziendale rivolta ad evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a fornire il riciclaggio di denaro, beni o altra utilità provenienti da attività illecite;

- nel caso di controversie legali, indagini, inquisitorie e reclami, vi sia l'obbligo di cooperare pienamente con le autorità inquirenti in merito ad ogni richiesta e di fornire informazioni veritiere;
 - qualora le operazioni siano svolte da soggetti terzi, siano formalizzati i ruoli e le responsabilità delle parti, nonché le condizioni ed i termini contrattuali che regolano il rapporto con il fornitore del servizio.
- 3) Per le operazioni relative all'**approvvigionamento di beni e servizi, ivi incluse procedure ad evidenza pubblica** (gare) e **procedure negoziate** (affidamento diretto a trattativa privata), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia verificata la sede operativa/sede legale della controparte;
 - la Società determini i criteri di valutazione delle controparti tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità delle stesse sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla/dalla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione); c) nonché reputazionali, di professionalità, indipendenza, competenza e affidabilità del soggetto stesso;
 - sia verificata la sussistenza di un rapporto effettivo tra l'interlocutore con cui la società gestisce la transazione commerciale e il fornitore (ruolo in azienda, uso di e-mail aziendale)
 - i criteri di valutazione sopra indicati siano desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto elastici e necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di controparte, siano individuati sulla base di criteri *standard* facenti riferimento ai seguenti parametri:
 - ✓ profilo soggettivo (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte degli stessi in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
 - ✓ comportamento della controparte (es. rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; rifiuta o solleva obiezioni quanto alla comunicazione alla Società del numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; si mostra poco collaborativa nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);
 - ✓ profilo economico – patrimoniale dell'operazione (es. la controparte, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie; i corrispettivi per le prestazioni appaiono sproporzionati o fuori mercato, oppure la controparte richiede che i corrispettivi vengano pagati in Paesi diversi rispetto a quelli in cui la prestazione ha origine o è resa);
 - ✓ dislocazione territoriale della controparte (es. sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro *off-shore* o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);

- ✓ caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per la controparte; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per la controparte);
 - le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
 - l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
 - gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente.
- 4) Per le operazioni relative alla gestione delle **operazioni sul capitale** e delle **operazioni straordinarie** (aumenti di capitale, riduzione del capitale, fusioni, scissioni), i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione. Tale documentazione dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:
 - ✓ descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, controlli fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione, ecc.);
 - ✓ caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
 - ✓ modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisor* coinvolti;
 - ✓ impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
 - ove richiesto, gli Organi di Controllo esprimano motivato parere sull'operazione;
 - ai fini della registrazione contabile dell'operazione sia verificata preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione;
- 5) per le alienazioni di **beni immobili, quote, partecipazione** i protocolli di prevenzione prevedono che:
- sia predisposta idonea documentazione a supporto dell'operazione proposta, nonché una relazione informativa preliminare che illustri i contenuti, l'interesse sottostante, le finalità strategiche dell'operazione. Tale documentazione dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:
 - ✓ descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, controlli fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione, ecc.);
 - ✓ caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
 - ✓ modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/*advisor* coinvolti;
 - ✓ impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
 - ove richiesto, gli Organi di Controllo esprimano motivato parere sull'operazione;

- ai fini della registrazione contabile dell'operazione sia verificata preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell'operazione nonché la rispondenza tra importi corrisposti/ ricevuti e quanto indicato negli atti notarili di vendita o cessione;

R) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

R1) Reati applicabili

Trattasi di nuove fattispecie criminose introdotte dal D.lgs. 184/2021 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” che configurano ipotesi di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti adeguandosi alle nuove realtà dei mercati di criptovalute. La nuova legge precisa che per “strumenti di pagamento diversi dai contanti” si intende: *“un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all’utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”*.

- **R1.Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)**

La fattispecie punisce *“chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti. Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.”*

La norma penale mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona diversi tipi di condotte: indebito utilizzo, falsificazione, alterazione, possesso, cessione, acquisizione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento idoneo a prelevare denaro contante, acquistare beni o prestare servizi. È richiesto il dolo specifico ed è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 310 ad € 1.550.

In relazione alla commissione del predetto reato presupposto, *salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti* si applicano all’Ente le seguenti **sanzioni pecuniarie**: se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, la sanzione pecuniaria **sino a 500 quote**;

se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria **da 300 a 800 quote**”.

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.):**

Con tale disposizione viene punito *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente*

adattati al medesimo scopo..”

Per dispositivo si intende “un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma.

La norma penale mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona diversi tipi di condotte prodromiche alla realizzazione di reati riguardanti mezzi di pagamento diversi dai contanti, quali produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione, messa a disposizione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere tali reati. E' richiesto il dolo specifico.

In relazione alla commissione del predetto reato presupposto, si applicano all'Ente le seguenti **sanzioni pecuniarie: da 300 a 800 quote.**

- **Frode informatica (640 ter c.p.)**

La fattispecie integra l'ipotesi per la quale “*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.*”

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 51 euro a 1.032 euro. Sia la pena della reclusione sia la multa si aggravano se il reato è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Tale reato era già stato originariamente previsto nel D. Lgs. 231/2001 come presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, ma con una rilevanza per l'ente limitata alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

In relazione alla commissione del predetto reato presupposto, si applicano all'Ente le seguenti **sanzioni pecuniarie: sino a 500 quote;**

Nei casi di condanna per uno dei reati sopra descritti, si applicano, inoltre, all'Ente le **sanzioni interdittive:**

- a. Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

R.2 Identificazione attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-bis del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Gestione delle risorse finanziarie

R.3.”Protocolli generali di prevenzione

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è

fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti economici con clienti e partner commerciali che non offrano adeguate garanzie di affidabilità;
- utilizzare valute virtuali;

I soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- privilegiare i metodi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità contabile (bonifico, assegno circolare...)

R.4 Protocolli specifici di prevenzione

- 4) Per le operazioni relative alla gestione delle **risorse finanziarie**, i protocolli di prevenzione prevedono che:
- gli incassi ed i pagamenti della Società siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
 - la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
 - sia garantita la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

S) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (art. 25-septiesdecies del Decreto)

S.1 Reati applicabili

La legge 22/2022 dd. 9 marzo 2022, ha operato una riorganizzazione sistematica, nonché un'integrazione all'interno del Codice Penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), mediante l'inserimento del titolo VIII-bis, rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", e composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).

Relativamente alle modifiche impattanti la responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 3 della Legge introduce all'interno del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-bis del Codice Penale:

- **Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.),** punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- **Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.),** punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- **Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.),** punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.),** punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.),** punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- **Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.),** punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.),** punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.),** punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies 4)** punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

Ai sensi dell'art.10 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) sono beni culturali "le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico".

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Inoltre, viene introdotto il nuovo **ART. 25-DUODEVICIES "RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI"**, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

- **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.),** punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.),** punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Con l'ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

S.2 Identificazione attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono state individuate presso la Società le seguenti **Attività Sensibili** in relazione ai reati di cui all'art. 25-*bis* del Decreto, come meglio elencati e descritti nel paragrafo precedente:

- 1) Esecuzione di lavori di ampliamento e ristrutturazione delle strutture aziendali ;
- 2) Attività di imbarco e sbarco merci/ bagaglio

S.3."Protocolli generali di prevenzione

È fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nello svolgimento delle operazioni aziendali i componenti degli organi sociali della Società e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- il Codice Etico;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- le procedure per l'acquisto di beni e servizi;
- le procedure aziendali di gestione dell'imbarco e sbarco delle merci;

devono inoltre cooperare con i funzionari di polizia aeroportuale e delle dogane per favorire le loro attività di controllo e vigilanza e segnalare qualsiasi attività sospetta;

ALLEGATI

- 1) Codice etico e comportamentale;**
- 2) Procedura whistleblowing;**
- 3) Manuale di Aeroporto;**
- 4) DVR**